SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia delle dogane

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 138

REGIONE SICILIA

DECRETO 20 maggio 2002.

Vincolo di immodificabilità temporanea imposto sull'arcipelago delle isole Egadi, ricadente nel territorio comunale di Favignana - art. 5, legge regionale n. 15/1991 - D.D.S. n. 5936 del 20 maggio 2002.

02A07453

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2002, n. **128.**

Regolamento recante norme di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, concernente regolamento recante norme concernenti l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia musicale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, concernente regolamento recante organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 28 gennaio 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;

Acquisito il parere della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati espresso nella seduta del 20 febbraio 2002;

Considerato che in data 3 marzo 2002 è scaduto il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione istruzione del Senato della Repubblica, cui lo schema di regolamento era stato assegnato in data 31 gennaio 2002, e che, a norma dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Governo può adottare egualmente il regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. In attesa del riordino degli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 49 dello stesso decreto legislativo, l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Può avvalersi di uno o più vice capi di gabinetto, in numero, comunque, non superiore a tre.»;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il capo dell'ufficio legislativo può avvalersi di due vice capi del medesimo ufficio.»;

c) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Esso è costituito a norma dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, salvo, per quanto attiene alla prima applicazione della citata legge n. 150 del 2000, il disposto di cui all'articolo 6, comma 2, della medesima legge. Il Ministro può essere inoltre coadiuvato da un portavoce secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 150 del 2000»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il servizio di controllo interno è costituito ed opera in posizione di autonomia presso il gabinetto a norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.»;

e) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di attribuzione del titolo di vice Ministro, la relativa segreteria può essere composta da un numero di dipendenti pubblici non superiore a 24 unità.»;

f) al comma 8, primo periodo, le parole da: «Agli uffici di cui al comma 1» fino alle parole: «75 unità», sono sostituite dalle seguenti: «Agli uffici di cui al pre-

sente articolo è assegnato personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di altre amministrazioni pubbliche, ivi compreso il personale della scuola, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 295 unità,» e le parole: «non superiore a 12» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 30»;

g) al comma 8, terzo periodo, le parole: «nel numero massimo di 12» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di 30».

2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione, ai sensi del terzo periodo del comma 8 dell'articolo 2, di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'articolo 19, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 170

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«4-*bis*. — L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Si riporta il testo dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 11 — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità

di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo;

prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato;

infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche;

prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.».

— La legge 9 maggio 1989, n. 168 reca: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«14. — Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 7 e 49 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro)*. — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche

e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.

Art. 49 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica ed istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni dei Ministeri della pubblica istruzione e della università e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca, nel quadro di cui all'art. 1, comma 6, e dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'art. 88, sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 2 *(Ministro ed uffici di diretta collaborazione)*. — 1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi del gabinetto, dell'ufficio legislativo, della segreteria, del segretario particolare e dell'ufficio stampa.

2. Il capo di gabinetto coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero. *Può avvalersi di uno o più vice capi di gabinetto, in numero, comunque, non superiore a tre.*

3. L'ufficio legislativo provvede alle attività di definizione degli interventi normativi nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi, per gli adempimenti istruttori e strumentali, dei competenti uffici; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica nei confronti dei dipartimenti e delle direzioni generali. *Il capo dell'ufficio legislativo può avvalersi di due vice capi del medesimo ufficio.*

4. La segreteria del Ministro svolge attività di supporto alle funzioni del medesimo.

5. L'ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionale e internazionale, nonché la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e gestisce iniziative editoriali di informazione istituzionale. *Esso è costituito a norma dell'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, salvo, per quanto attiene alla prima applicazione della citata legge n. 150 del 2000, il disposto di cui all'art. 6, comma 2, della medesima legge. Il Ministro può essere inoltre coadiuvato da un portavoce secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 150 del 2000.*

6. *Il servizio di controllo interno è costituito ed opera in posizione di autonomia presso il gabinetto a norma dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.*

7. Le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato svolgono attività di supporto alle funzioni dei medesimi. Sono composte ciascuna da un segretario particolare e dal capo della segreteria, nominati anche tra estranei all'amministrazione, nonché da un numero non superiore ad otto unità di dipendenti pubblici. *In caso di attribuzione del titolo di vice Ministro, la relativa segreteria può essere composta da un numero di dipendenti pubblici non superiore a 24 unità.*

8. *Agli uffici di cui al precedente articolo è assegnato personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di altre amministrazioni pubbliche, ivi compreso il personale della scuola, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 295 unità,* nonché estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero *non superiore a 30*. Tale personale è ripartito tra i suddetti uffici con decreto di natura non regolamentare del Ministro. Possono essere chiamati a collaborare con i suddetti uffici anche esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, *nel numero massimo di 30*. Il trattamento economico accessorio è determinato con decreto del Ministro ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Del gabinetto fa parte un consigliere diplomatico.

9. I titolari degli uffici di cui al comma 1 sono nominati direttamente dal Ministro anche tra esperti dotati di elevata professionalità, estranei all'amministrazione.».

— Si riporta il testo degli articoli 6, comma 2, 7 e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150:

«2. — Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge.

Art. 7. — 1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

Art. 9. — 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professio-

nali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:

«3. — Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 6 *(Disposizione finale)*. — Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, e gli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 419. Per l'attribuzione di incarichi ad esperti si applica l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2-bis. *Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione, ai sensi del terzo periodo del comma 8 dell'art. 2, di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'art. 19, comma da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.*».

— Si riporta il testo dell'art. 19, commi da 3 a 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*.».

02G00158

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2002.

Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL
MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE

E SENTITO
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, comma 2 e comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Visto il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante: «Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 83, comma 1, lettera *g)*, relativo alla «determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, «Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del

30 maggio 1989, recante limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, che fissa i «Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento della qualità dell'aria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991, recante modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia» e sue modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 420, «Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1995, recante disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 1998, n. 219, che fissa «modalità di applicazione del trattamento agevolato per il biodiesel e criteri di ripartizione del contingente agevolato»;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»;

Visto il decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze del 20 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000, recante caratteristiche tecniche delle emulsioni di olio da gas ed olio combustibile denso con acqua, destinate alla trazione ed alla combustione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 7 settembre 2001, recante recepimento della direttiva 99/32/CE, relativa alla riduzione del tenore di zolfo in alcuni combustibili liquidi.

Considerata l'opportunità di aggiornare ed integrare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 1995 al fine di assicurare una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana;

Sentita la Commissione interministeriale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 1995;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 19 novembre 1998, recante linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;

Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CEE;

Sentito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 28 febbraio 2002.

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Combustibili per uso industriale: combustibili utilizzati negli impianti disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché quelli utilizzati nelle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, ovvero negli impianti indicati nel punto 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989;

b) Combustibili per usi civili: combustibili utilizzati negli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale;

c) Luogo di produzione di uno o più combustibili: area delimitata in cui sono localizzati uno o più impianti destinati alla produzione di detti combustibili;

d) Potenza termica nominale dell'impianto di combustione: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata di combustibile bruciato al singolo focolare dell'impianto di combustione, così come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici o suoi multipli. Per focolare si intende la parte di un impianto termico nella quale brucia il combustibile. Ogni focolare costituisce un'unità termica. Ai soli fini della definizione dei valori limite di emissione e dell'applicabilità dell'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, la potenza termica nominale da considerare è la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari, salvo diverse valutazioni dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

2. Sono in ogni caso compresi fra gli impianti di cui al comma 1, lettera *b)*, quelli aventi le seguenti destinazioni d'uso:

a) riscaldamento o climatizzazione di ambienti;

b) riscaldamento di acqua calda per utenze civili;

c) cucine, lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione mediche;

d) lavaggio biancheria e simili;

e) forni da pane;

f) mense ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.

TITOLO I

COMBUSTIBILI E CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE PER USO INDUSTRIALE

Art. 3.

Combustibili consentiti

1. Salvo quanto indicato nei successivi articoli e fermi restando, anche in relazione a quanto prescritto dai successivi comma, i poteri attribuiti alle regioni dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, negli impianti e nelle attività di cui all'art. 2 comma 1 lettera *a)* è consentito l'uso dei seguenti combustibili:

a) gas naturale;

b) gas di petrolio liquefatto;

c) gas di raffineria e petrolchimici;

d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria

e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 1;

f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera e), rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 1;

g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 3;

h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I punto 1, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10;

i) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera *h)*, e rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 2;

l) legna da ardere alle condizioni previste nell'allegato III punto 2;

m) carbone di legna;

n) biomasse combustibili individuate nell'allegato III, alle condizioni ivi previste;

o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4;

p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all' 1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4;

q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4;

r) biogas individuato nell'allegato VI, alle condizioni ivi previste

s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti, limitatamente allo stesso comprensorio industriale nel quale tale gas è prodotto.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, negli impianti di combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, è consentito altresì l'uso di:

a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nell'allegato I punto 1, colonna 7, fatta eccezione per il contenuto di nichel e vanadio, come somma, che, fino all'adeguamento ai valori limite di emissione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, non deve essere superiore a 180 mg/kg;

b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera *a)* e rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 2,

c) lignite con contenuto di zolfo non superiore all'1,5% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4;

d) miscele acqua-carbone, anche additivate con stabilizzanti o emulsionanti, purché il carbone utilizzato corrisponda ai requisiti indicati al comma 1 lettere *o)*, *p)* e *q)*;

e) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4, riga 7

3. Negli impianti di combustione di potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 300 MW, diversi da quelli di cui all'art. 2, punto 10 del decreto del Presidente della Repubblica 203/1988, nonché negli altri impianti delle stesse potenzialità autorizzati in via definitiva o che rispettano i valori limite di emissione previsti per l'adeguamento ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, è consentito altresì l'uso di:

a) emulsioni acqua - bitumi rispondenti alle caratteristiche indicate nell'allegato I, punto 2;

b) petrolio greggio con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 mg/kg.

4. È altresì consentito, nel luogo di produzione l'uso di:

a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nell'allegato I punto 1, colonna 7;

b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera *a)* e rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 2;

c) gas di raffineria, gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio, olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, derivanti da greggi nazionali, e coke da petrolio, in deroga a quanto previsto all'allegato 3B, punto *B)* 4, al decreto ministeriale 12 luglio 1990;

d) idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio rispondenti alle caratteristiche e secondo le condizioni di utilizzo di cui all'allegato IV.

5. Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60% con il prodotto ottenuto, è consentito altresì l'uso di:

a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 4% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nell'allegato I, punto 1, colonna 8;

b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera *a)* e rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 2;

c) bitume di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa;

d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4, riga 8.

6. È in ogni caso vietato utilizzare i combustibili di cui al comma 5 nei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, nella regione Sardegna è consentito l'uso di combustibili indigeni, costituiti da carbone e da miscele acqua-carbone, in:

a) centrali termoelettriche e impianti di produzione, combinata e non, di energia elettrica e termica purché vengano raggiunte le percentuali di desolforazione riportate nell'allegato 9 del decreto del Ministero dell'ambiente 8 maggio 1989;

b) impianti di cui al comma 2 del presente art..

8. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano la combustione della legna da ardere, delle biomasse e del biogas di cui all'art. 3 comma 1, lettere *l)*, *n)* ed *r)*, devono rispettare i valori limite e le prescrizioni indicate negli Allegati III e VI, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Impianti di combustione con potenza termica non superiore a 3 MW

1. Negli impianti previsti all'art. 2, comma 1, lettera *a)* aventi potenza termica nominale complessiva non superiore a 3 MW, fatti salvi i luoghi stessi di produzione, è vietato l'uso dei seguenti combustibili:

a) carbone da vapore;

b) coke metallurgico e da gas;

c) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;

d) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria;

e) bitume da petrolio;

f) coke da petrolio;

g) limitatamente agli impianti autorizzati dopo il 24 marzo 1996, combustibili liquidi, come individuati dal presente decreto, con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

2. Nell'ambito dei piani e programmi di cui all'art. 8 e all'art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni possono estendere il divieto di cui al comma 1, lettera *g)*, anche agli impianti di cui al comma 1, autorizzati anteriormente al 24 marzo 1996, ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.

3. In deroga al comma 1, l'uso del carbone e del coke metallurgico rispondenti alle caratteristiche di cui all'allegato 1, punto 4, è consentito negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano.

Art. 5.

Requisiti degli impianti

1. Fatto salvo quanto previsto all'allegato III, punto 2.3, lettera *b)*, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* di potenza termica nominale, per singolo focolare, pari o superiore a 6 MW e rientranti fra le tipologie disciplinate dal decreto ministeriale 8 maggio 1989, devono essere dotati di rilevatori della temperatura nei gas effluenti nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I medesimi impianti devono essere dotati, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della camera di combustione.

2. Nel caso di impianti di combustione per i quali è prescritto, ai sensi della vigente normativa, un valore limite di emissione in atmosfera per il monossido di carbonio, le prescrizioni relative alla misurazione di tale inquinante e al controllo della combustione, previste nei decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ovvero contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dello stesso decreto, tengono luogo di quelle previste al comma 1.

3. Per quanto non previsto dal presente decreto, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* devono rispettare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e le relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, nonché i provvedimenti di autorizzazione rilasciati sulla base delle predette norme.

TITOLO II

COMBUSTIBILI E CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE PER USO CIVILE

Art. 6.

Combustibili consentiti e condizioni di utilizzo

1. Negli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* e comma 2 è consentito l'uso dei seguenti combustibili:

a) gas naturale;

b) gas di città;

c) gas di petrolio liquefatto;

d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 1;

e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera *d)* e rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 1;

f) legna da ardere alle condizioni previste nell'allegato III punto 2;

g) carbone di legna;

h) biomasse combustibili individuate nell'allegato III, alle condizioni ivi previste;

i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in allegato I, punto 3;

l) agglomerati di lignite rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'art. 10;

m) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nell'allegato I punto 1, colonne 1, 3, 5 e 9, fatto salvo quanto previsto all'art. 8;

n) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera *m)*, rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 2, fatto salvo quanto previsto all'art. 9;

o) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4 limitatamente al periodo previsto all'art. 10;

p) coke metallurgico e da gas rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4 limitatamente al periodo previsto all'art. 10;

q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4, limitatamente a quanto previsto all'art. 10;

r) biogas individuato nell'Allegato VI, alle condizioni ivi previste.

2. I combustibili di cui alle lettere *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)* ed *r)* non possono essere utilizzati nei forni da pane, nelle cucine, nelle mense e negli altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.

3. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* e comma 2, di potenza termica nominale complessiva superiore a 0,035 MW, installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione di quelli che utilizzano i combustibili di cui al comma 1, lettere *f)*, *h)* ed *r)*, devono rispettare, in condizioni di funzionamento a regime, i valori limite di emissione in atmosfera riportati in allegato V. I valori di emissione devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nell'ambito delle normali operazioni di controllo e manutenzione dello stesso. I valori misurati devono essere allegati al

libretto di centrale o di impianto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche.

4. Per gli impianti installati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli obblighi di cui al comma 3 si applicano a partire dal 1° settembre 2003.

5. I valori limite di emissione di cui all'allegato V, fatte salve diverse determinazioni dell'autorità competente al controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti, individuata dall'art. 31, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed a condizione che siano regolarmente eseguite le manutenzioni programmate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche e integrazioni, si ritengono rispettati quando vengono utilizzati come combustibili:

a) gas naturale;

b) gas di città;

c) gas di petrolio liquefatto;

d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 1;

e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera *d)* e rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 1;

f) biodiesel avente le caratteristiche indicate in allegato I, punto 3;

6. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* e comma 2, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano la combustione della legna da ardere, delle biomasse e del biogas di cui al comma 1, lettere *f)*, *h)* e *r)*, devono rispettare i valori limite e le prescrizioni indicate negli allegati III e VI, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione

1. Nelle more dell'emanazione delle norme di cui all'art. 12, comma 2, lettera *f)*, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* e comma 2 di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 0,035 MW devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391. Gli impianti installati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano ai suddetti requisiti tecnici e costruttivi entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* e comma 2 di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW devono essere dotati di rilevatori della temperatura nei gas effluenti nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della camera di combustione.

3. Gli impianti di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, installati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano a quanto disposto dal comma 2 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Uso dell'olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio

1. L'uso degli oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio di cui all'art. 6, comma 1, lettera *m)*, è consentito negli impianti di cui all'art. 2 comma 1, lettera *b)* e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, purché ogni singolo focolare abbia una potenza uguale o superiore a 0,75 MW. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni stabilite dalle regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ove tali misure siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.

2. L'uso degli oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio di cui al comma 1, è consentito altresì, fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui all'art. 8, comma 3, e 9, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e comunque non oltre il 1° settembre 2005, in tutti gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto funzionino, in ragione delle loro caratteristiche costruttive, ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio utilizzando detti combustibili in misura pari o superiore al 90% in massa del totale dei combustibili impiegati durante l'ultimo periodo annuale di esercizio, individuato dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 4 12 e successive modificazioni.

3. Le condizioni di cui al comma 2 devono risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 o da successive annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici di olio combustibile o di altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.

4. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 2 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,

agli enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 9.

Uso delle emulsioni acqua-olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio

1. L'uso di emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio aventi le caratteristiche di cui all'art. 6, comma 1 lettera *n)*, è consentito negli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, purché ogni singolo focolare abbia una potenza uguale o superiore a 0,75 MW. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni stabilite dalle regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ove tali misure siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.

2. L'uso di emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui al precedente comma, è consentito altresì, fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e comunque non oltre il 1° settembre 2005, in tutti gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto funzionino, in ragione delle loro caratteristiche costruttive, ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio ovvero ad emulsioni di cui al comma 1, utilizzando detti combustibili in misura pari o superiore al 90% in massa del totale dei combustibili impiegati durante l'ultimo periodo annuale di esercizio, individuato dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 e successive modifiche.

3. Le condizioni di cui al comma 2 devono risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 o da successive annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici di olio combustibile o di altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa o di emulsioni di cui al comma 1.

4. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 2 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 10.

Uso di combustibili solidi

1. È consentita fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui agli artt. 8 e 9, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e comunque non oltre il 1° settembre 2005, l'impiego dei seguenti combustibili solidi, negli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* e comma 2, funzionanti a tali combustibili alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) agglomerati di lignite rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4;

b) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4;

c) coke metallurgico e da gas rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4;

d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4.

2. Le condizioni di cui al comma 1 devono risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 o da successive annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici, ditali combustibili. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 1 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui sopra 1.

3. È consentito, anche oltre il termine previsto al comma 1, l'utilizzo dei combustibili di cui all'art. 6, comma 1, lettera *q)*, negli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore a 0,035 MW e nelle stufe per singoli locali.

Art. 11.

Piani e programmi regionali

1. Secondo quanto stabilito agli artt. 8, 9 e 10, le regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 possono limitare l'utilizzo dei seguenti combustibili, come individuati dal presente decreto, ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria:

a) agglomerati di lignite;

b) carbone da vapore;

c) coke metallurgico e da gas;

d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;

e) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio:

f) emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Aggiornamenti

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle attività produttive, è istituita una Commissione interministeriale composta da rappresentanti degli stessi Ministeri e da un rappresentante del dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento al presente decreto presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni, nonché per la individuazione delle caratteristiche merceologiche dei prodotti di cui all'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

2. La Commissione di cui al comma 1 propone inoltre l'aggiornamento:

a) delle specifiche relative al tenore massimo di metalli pesanti e del residuo carbonioso massimo nei combustibili liquidi nonché dei relativi metodi di analisi e valutazione;

b) delle caratteristiche merceologiche dei combustibili;

c) delle condizioni di utilizzo dei combustibili;

d) dei metodi di campionamento e analisi dei combustibili,

e) della lista di combustibili di cui all'art. 6, comma 5;

f) delle caratteristiche tecniche degli impianti di combustione per uso civile anche ai fini dell'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391.

3. La Commissione propone, in via prioritaria, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le specifiche relative al tenore massimo di metalli pesanti ed al residuo carbonioso massimo nei combustibili liquidi e i relativi metodi di analisi e valutazione, nonché le caratteristiche tecniche degli impianti di combustione per uso civile.

4. Fatte salve diverse disposizioni delle regioni, adottate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i valori limite di emissione previsti negli allegati al presente decreto si applicano fino all'emanazione dei decreti che aggiornano la disciplina delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 13.

Metodi

1. Per la determinazione delle caratteristiche dei combustibili liquidi si applicano, fino alla definizione di apposita metodica, i metodi riportati negli allegati I, II, IV, riferiti alle versioni più aggiornate. La trattazione dei risultati delle misure è effettuata secondo la norma EN ISO 4259, salvo nei casi indicato nell'allegato I, punti 2 e 3.

Art. 14.

Abrogazioni

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995. A partire da tale data sono abrogati gli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 7, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 69

ALLEGATO I

ALLEGATO I

CARATTERISTICHE E METODI DI PROVA DEI COMBUSTIBILI LIQUIDI E SOLIDI

1. Gasolio, kerosene olio combustibile ed altri distillati leggeri, medi e pesanti di petrolio (articolo3, comma 1, lettere e) e h), comma 2 lettera a), comma 4, lettera a), comma 5 lettera a) e articolo 6 comma 1 lettere d) ed m))

Tipo di combustibile liquido		Gasolio/ kerosene / distillati leggeri e medi di petrolio	Olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio										Metodo di analisi
			Fluidissimo BTZ		Fluido BTZ		Semifluido BTZ		Denso ATZ		Denso BTZ		
Caratteristica	Unità		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Viscosità													
a 50°C	mm²/s		<21,2		da 21,2 a 37,4		da 37,5 a 91,0		>di 91		>di 91		EN ISO 3104
a 50°C	°E		<3		da 3,0 a 5,0		da 5,1 a 12,0		>di 12		>di 12		EN ISO 3104
a 40°C	mm²/s	Da 2,0 a 7,4 [1]											EN ISO 3104
Acqua e sedimenti	%(V/V)	≤0,05	≤0,05		≤1,0		≤1,0						UNI 20058
Acqua	%(V/V)								≤1.5		≤1.5		ISO 3733
Sedimenti	%(V/V)								≤0.5		≤0.5		ISO 3735
Zolfo	%(m/m)	≤0,2	≤0,3	≤1,0	≤0,3	≤1,0	≤0,3	≤1,0	≤3,0	≤4,0	≤0,3	≤1,0	UNI EN ISO 8754
* Residuo carbonioso	%(m/m)		≤6	≤15	≤6	≤15	≤6	≤15	≤18		≤6	≤15	ISO 6615
* Nichel + Vanadio	mg/kg	≤15	≤50	≤180	≤50	≤180	≤50	≤180	≤230 [2]		≤50	≤180	UNI E 09.10.024.0 EN 13131 [3]
Ceneri	%(m/m)		≤0,05		≤0,10		≤0,15		≤0,20		≤0,20		UNI EN ISO 6245
PCB/PCT	mg/Kg	Inferiore al limite di rilevabilità	Inferiore al limite di rilevabilità		Inferiore al limite di rilevabilità		Inferiore al limite di rilevabilità		Inferiore al limite di rilevabilità		Inferiore al limite di rilevabilità		DIN 51527 [4] EN 12766

[1] Solo per il gasolio

[2] Il valore è di 180 mg/kg per gli impianti industriali di cui all'Articolo3 comma 2 lettera a) fino all'adeguamento.

[3] Il metodo UNI E 09.10.024.0 è utilizzato, in via transitoria, fino alla pubblicazione del metodo 13131.

[4] Il metodo DIN 51527 è utilizzato, in via transitoria, fino alla pubblicazione del metodo EN 12766.

* valori provvisori in attesa dell'aggiornamento di cui all'articolo 12 comma 2.

2. Emulsioni acqua -bitumi (articolo3, comma 3, lettera a))

Caratteristica	Unità	Emulsioni acqua -bitumi naturali	Emulsioni acqua – altri bitumi	Metodi di analisi
Acqua	%(m/m)	<35%	<35%	ISO 3733
Zolfo	%(m/m)	≤3%*	≤3%* / **	ASTM D 1552
Nichel + Vanadio	mg/kg	≤450*	≤230*	1)

1) Fino all'adozione di una metodica ufficiale, per l'analisi del Nichel e Vanadio si applica un metodo di comprovata validità concordato con l'Autorità competente. Fino a tale data non si applica la norma EN ISO 4259 per la trattazione dei risultati.

* I valori limite sono riferiti all'emulsione tal quale.

** Per emulsioni derivanti da greggi nazionali il valore e' ≤ 8%.

3. - Biodiesel [articolo 3, comma 1, lettera g), articolo 6 comma 1. lettera i)]

Proprietà	Unità	Limiti		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Viscosità a 40 °C	mm^2/s	3,5	5,0	EN ISO 3104
Residuo carbonioso [a] (sul 10 % residuo distillazione)	% (m/m)	–	0,3	EN ISO 10370
Contenuto di ceneri solfatate	% (m/m)	–	0,01	ISO 3987
Contenuto di acqua	mg/kg	–	500	prEN ISO 12937:1999
Contaminazione totale*	mg/kg	–	24	EN 12662
Valore di acidità [b]	mg KOH/g		0,50	prEN 14104
Contenuto di estere*	% (m/m)	96.5		prEN 14103[c]
Contenuto di monogliceridi	% (m/m)		0,80	prEN 14105[c]
Contenuto di digliceridi	% (m/m)		0,20	prEN 14105 [c]
Contenuto di trigliceridi*	% (m/m)		0,20	prEN 14105 [c]
Glicerolo libero[d]	% (m/m)		0,02	prEN 14105 [c] prEN 14106
CFPP [e]	°C		[f]	UNI EN 116
Punto di scorrimento [f]	°C		0	ISO 3016
Potere calorifico inferiore (calcolato)	MJ/kg	35		DIN 51900:1989 DIN 51900-1:1998 DIN 51900-2:1977

				DIN 51900-3:1977

[a] Per ottenere il 10% residuo deve essere utilizzato il metodo ASTM D 1160
[b] Non è ammessa la presenza di acidità inorganica.
[c] Pubblicazione CEN/TC 307 del metodo NF T60-703:1997.
[d] In caso di controversia sul glicerolo libero, si deve utilizzare il prEN14105.
[e] Per il biodiesel da utilizzare tal quale, il limite massimo coincide con quello previsto dalla UNI 6579
[f] Il biodiesel destinato alla miscelazione con oli combustibili convenzionali non deve contenere additivi migliorativi della filtrabilità a freddo
* In caso di controversia per la determinazione della contaminazione totale, del contenuto di esteri, del contenuto di trigliceridi non si applica il criterio del 2R della UNI EN ISO 4259 rispetto al limite di cui al prospetto 1

4. Caratteristiche e metodi di prova per i combustibili solidi [articolo 3, comma 1, lettere o), p) e q), comma 2, lettere c) ed e), comma 5 lettera d); articolo 4, comma 3 e articolo 6, comma 1, lettere l), o), p) e q)]

Tipo		Materie volatili[2] %	Ceneri[2] %	Zolfo[2] %	Umidità[2] %	Potere calorifico inferiore[3] MJ/kg	Potere calorifico inferiore[3] kcal/kg
Coke metallurgico e da gas	1	≤ 2	≤ 12	≤ 1	≤ 12	≥ 27,63	≥ 6600
	2		≤ 10		≤ 8		
Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele	3	≤ 13	≤ 10	≤ 1	≤ 5	≥ 29,31	≥ 7000
Carbone da vapore	4	≤ 40	≤ 16	≤ 1	≤ 10	≥ 23,86	≥ 5700
Agglomerati di lignite	5	≤ 40	≤ 16	≤ 0,5	≤ 15	≥ 14,65	≥ 3500
Lignite[1]	6			≤ 1,5			
Coke da petrolio	7	≤ 12		≤ 3[1]			
	8			≤ 6[4]			
Norma per l'analisi		ISO 562	UNI 7342	UNI 7584	UNI 7340	ISO 1928	

1- per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 2
2-i valori rappresentano limiti massimi come percentuali di massa sul prodotto tal quale
3-valori minimi riferiti al prodotto tal quale
4- per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 5

ALLEGATO II

CARATTERISTICHE DELLE EMULSIONI ACQUA -GASOLIO, ACQUA-KEROSENE E ACQUA-OLIO COMBUSTIBILE

1. Emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene o acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio (articolo 3 comma 1, lettera f) e articolo 6 comma 1, lettera e) e comma 4 lettera e))

1.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al punto 1 non può essere inferiore al 10%, né superiore al 30%.

1.2 Le emulsioni di cui al punto 1 possono essere stabilizzate con l'aggiunta, in quantità non superiore al 3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del cloro né metalli pesanti. In ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per il quale è previsto un limite massimo di specifica nel combustibile usato per preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve essere tale che il contenuto totale di questo elemento nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi il suddetto limite di specifica.

1.3 Le emulsioni di cui al punto 1 si definiscono stabili alle seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 20°C ± 1°C e sottoposto a centrifugazione con un apparato conforme al metodo ASTM D 1796 con una accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s^2 (corrispondente a una forza centrifuga relativa pari a 3060) per 15 minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dall'Allegato 1, punto 1, alla voce "Acqua e sedimenti".

1.4 In alternativa al metodo di cui al comma precedente, per verificare che l'emulsione sia stabile, e cioè che non dia luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dall'Allegato 1, punto 1, alla voce "Acqua e sedimenti", può essere utilizzato il metodo indicato all'articolo 1, comma 1, del Decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze 20 marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni

1.5 La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di stabilità e composizione deve essere certificata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI-CEI EN 45001 per le prove sopracitate. Il sistema di accreditamento deve essere conforme alla UNI-CEI EN 45003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI EN 42002.

2. Emulsioni acqua-olio combustibile, ed altri distillati pesanti di petrolio (articolo 3 comma 1, lettera i), comma 2 lettera b), comma 4 lettera b) e comma 5 lettera b) e articolo 6 comma 1, lettera n))

2.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al punto 2 non può essere inferiore al 10%, né superiore al 30%.

2.2 Le emulsioni di cui al punto 2 possono essere stabilizzate con l'aggiunta, in quantità non superiore al 3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del cloro né metalli pesanti. In ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per il quale è previsto un limite massimo di specifica nel combustibile usato per preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve essere tale che il contenuto totale di questo elemento nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi il suddetto limite di specifica.

2.3 Le emulsioni di cui al punto 2 si definiscono stabili alle seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 50°C ± 1°C e sottoposto a centrifugazione con un apparato conforme al metodo ASTM D 1796 con una accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s^2 (corrispondente a una forza centrifuga relativa pari a 3060) per 15 minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dall'Allegato 1, punto 1 alle voci "Acqua e sedimenti", "Acqua" e "Sedimenti".

2.4 In alternativa al metodo di cui al comma precedente, per verificare che l'emulsione sia stabile, e cioè che non dia luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dall'Allegato 1, punto 1, alle voci "Acqua e sedimenti", "Acqua" e "Sedimenti", può essere utilizzato il metodo indicato all'articolo 1, comma 2, del Decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze 20 marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni

La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di stabilità e composizione deve essere certificata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI-CEI EN 45001 per le prove sopracitate. Il sistema di accreditamento deve essere conforme alla UNI-CEI EN 45003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI EN 42002.

ALLEGATO III

INDIVIDUAZIONE DELLE BIOMASSE COMBUSTIBILI E DELLE LORO CONDIZIONI DI UTILIZZO (articolo 3 comma 1 lettera n) e articolo 6 comma 1 lettera h))

1. Tipologia e provenienza

a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potatura;
d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti, aventi le caratteristiche previste per la commercializzazione e l'impiego;
e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli, avente le caratteristiche previste per la commercializzazione e l'impiego.

2 Condizioni di utilizzo

La conversione energetica delle biomasse di cui al punto 1 può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione.

2.1 Salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. e) del DPR 24 maggio 1988, n. 203, gli impianti in cui vengono utilizzate le biomasse combustibili devono rispettare i seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un ora di funzionamento dell'impianto esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. Il tenore di ossigeno di riferimento e' l'11% in volume nell'effluente gassoso anidro. Per gli essiccatoi si applica la normativa prevista all'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 203/88.

	Potenza termica nominale complessiva installata (MW)			
	(1)> 0,15 ÷ ≤ 3	> 3 ÷ ≤6	> 6 ÷ ≤20	>20
	mg/Nm^3 (2)	mg/Nm^3(2)	mg/Nm^3(2)	mg/Nm^3(2)
polveri totali	100	30	30	30 10(3)
carbonio organico totale (COT)	----	----	30	20 10(3)
Monossido di carbonio (CO)	350	300	250 150(3)	200 100(3)
ossidi di azoto (espressi come NO_2)	500	500	400 300(3)	400 200(3)
ossidi di zolfo (espressi come SO_2)	200	200	200	200

(1) Agli impianti di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 0.035 MW e non superiore a 0,15 MW si applica un valore limite di emissione per le polveri totali di 200 mg/Nm^3.

(2) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa.

(3) Valori medi giornalieri.

2.2 Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del DPR 24 maggio 1988 n° 203.

2.3 Le condizioni operative al fine del rispetto dei valori limite alle emissioni di cui al punto 2.1 devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso:

a) l'alimentazione automatica del combustibile (non obbligatoria negli impianti di potenza termica nominale, per singolo focolare, inferiore o uguale a 1 MW);
b) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite la misura e registrazione in continuo nella camera di combustione della temperatura e del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (non obbligatori negli impianti di potenza termica nominale, per singolo focolare, inferiore o uguale a 3 MW);
c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non obbligatoria negli impianti di potenza termica nominale , per singolo focolare, inferiore o uguale a 6 MW);
d) le misurazioni e registrazioni in continuo nell'effluente gassoso della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non obbligatorie per gli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi;
e) la misurazione e registrazione in continuo nell'effluente gassoso delle concentrazioni di polveri totali e carbonio organico totale (non obbligatoria per gli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 20 MW);
f) le misurazioni con frequenza almeno annuale delle concentrazioni negli effluenti gassosi delle sostanze i cui limiti sono fissati nella tabella al punto 2.1, ove non sia prevista la misurazione in continuo.

2.4 Per gli impianti termici di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b) e comma 2, i controlli di cui al punto 2.3 lettera f) devono essere effettuati dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione. I valori misurati devono essere allegati al libretto di centrale o di impianto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Per gli impianti di nuova costruzione, inoltre, il rispetto dei valori limite di emissione e' certificato dal costruttore al momento dell'immissione in commercio.

2.5 Agli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore o pari a 1 MW si applica l'articolo 2, comma 1 del D.P.R. 25 luglio 1991.

ALLEGATO IV
CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEGLI IDROCARBURI PESANTI DERIVANTI DALLA LAVORAZIONE DEL GREGGIO
(articolo 3, comma 4, lettera d))

1. **Provenienza: processi di lavorazione del greggio (distillazione, processi di conversione e/o estrazione)**

2. **Caratteristiche degli idrocarburi pesanti e metodi di misura:**

		Metodi di misura
Potere calorifico inferiore sul tal quale	min. 35.000 kJ/kg	
Contenuto di ceneri sul tal quale	in massa max 1%	UNI EN ISO 6245
Contenuto di zolfo sul tal quale	in massa max 10%	UNI EN ISO 8754

3. **Condizioni di impiego:**
Gli idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio possono essere impiegati, previa gassificazione, per l'ottenimento di gas di sintesi e alle seguenti condizioni:

3.1 Il gas di sintesi può essere destinato alla produzione di energia elettrica in cicli combinati o nella combustione diretta (in caldaie e/o forni) nel medesimo comprensorio industriale e in impianti con potenza termica, per singolo focolare, non inferiore a 50 MW;

3.2 gli impianti devono essere attrezzati per la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso in atmosfera, della temperatura, del tenore volumetrico di ossigeno, del tenore di vapore acqueo e delle concentrazioni di monossido di carbonio e degli ossidi di azoto; la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi

3.3 i valori limite di emissione nell'effluente gassoso derivante dalla combustione del gas di sintesi in ciclo combinato per la produzione di energia elettrica, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 15%, sono i seguenti:

a) Polveri totali	10 mg/Nm^3(1)
b) Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	70 mg/Nm^3(1)
c) Ossidi di zolfo (espressi come SO_2)	60 mg/Nm^3(1)
d) Monossido di carbonio	50 mg/Nm^3(1) (come valore medio giornaliero)

(1) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa .

3.4 i valori limite di emissione nell'effluente gassoso derivante dalla combustione del gas di sintesi in forni e caldaie, non facenti parte dei cicli combinati, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 3%, sono i seguenti:

a) Polveri totali	30 mg/Nm^3(1)
b) Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	200 mg/Nm^3(1)
c) Ossidi di zolfo (espressi come SO_2)	180 mg/Nm^3(1)
d) Monossido di carbonio	150 mg/Nm^3(1) (come valore medio giornaliero)

(1) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa .

ALLEGATO V
VALORI LIMITE DI EMISSIONE E METODI DI MISURA DELLE EMISSIONI PER GLI IMPIANTI PER USO CIVILE, AD ESCLUSIONE DI QUELLI CHE UTILIZZANO I COMBUSTIBILI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERE F), H) ED R) articolo 6 comma 3)

Gli impianti per uso civile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2, ad esclusione di quelli che utilizzano i combustibili di cui all'articolo 6, comma 1, lettere f), h) ed r), devono rispettare, nelle condizioni di esercizio più gravose, un valore limite di emissione per le polveri totali pari a 50 mg/Nm^3(1) riferito ad un tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso anidro pari al:

a) 3% per i combustibili liquidi e gassosi;
b) 6% per i combustibili solidi.

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli contenuti nelle norme UNI 10263 ed UNICHIM 158, e successivi aggiornamenti.

(1) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa .

ALLEGATO VI

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL BIOGAS
(articolo 3 comma 1 lettera r) e articolo 6, comma 1, lettera r))

1. ***Provenienza***:
Gas combustibile proveniente dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche non costituite da rifiuti, in particolare non prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica. Il biogas derivante dai rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti.

3. ***Condizioni di utilizzo***:

3.1 L'utilizzo del biogas, costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio e con un contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, pari allo 0.1% v/v, e' consentito nel medesimo comprensorio industriale in cui tale biogas si produce. Gli impianti in cui viene utilizzato come combustibile il biogas devono rispettare i valori limite di emissione indicati alle lettere seguenti, espressi in mg/Nm^3(1) e riferiti ad un ora di funzionamento dell'impianto, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti.

(1) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa .

a) nel caso si tratti di motori a combustione interna i valori limite di emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al 5% nell'effluente gassoso anidro, sono:

	Potenza termica nominale complessiva istallata (MW)	
	≤ 3	> 3
carbonio organico totale (COT)	150	100
monossido di carbonio (CO)	800	650
ossidi di azoto (espressi come NO_2)	500	450
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	10	10

b) nel caso si tratti di turbine a gas fisse i valori limite di emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al 15%, nell'effluente gassoso anidro, sono:

	Potenza termica nominale complessiva istallata (MW)			
	≤ 8	> 8 ÷ ≤ 15	> 15 ÷ ≤ 50	> 50
carbonio organico totale (COT)	----	----	50	50
monossido di carbonio (CO)	100	80	60	50
ossidi di azoto (espressi come NO_2)	150	80	80	60
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	5	5	5	5

c) per le altre tipologie di impianti di combustione i valori limite di emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al 3%, nell'effluente gassoso anidro, sono:

	Potenza termica nominale complessiva installata (MW)	
	≤ 3	**> 3**
Ossido di carbonio	150	100
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	300	200
Carbonio organico totale (COT)	30	20
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	30	30

3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono essere effettuati controlli almeno annuali dei valori limite di emissione fissati nella tabella al punto 3.1 lettere a), b) e c) ad esclusione di quelli per cui è richiesta la misurazione in continuo di cui al punto 3.3

3.3 Gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare, superiore a 6 MW devono effettuare la misurazione e registrazione in continuo nell'effluente gassoso del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, delle concentrazioni del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi).

3.4 Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del DPR 24 maggio 1988 n° 203.

3.5 Agli impianti alimentati a biogas ed aventi potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW si applica l'articolo 2, comma 1 del DPR 25 luglio 1991.

3.6 Per gli impianti termici di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b) e comma 2, i controlli di cui al punto 3.2 devono essere effettuati dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione. I valori misurati devono essere allegati al libretto di centrale o di impianto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche. Per gli impianti di nuova costruzione, inoltre, il rispetto dei valori limite di emissione è certificato dal costruttore al momento dell'immissione in commercio.

02A08755

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 giugno 2002.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Residence dei fiori», in Padova.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001 con il quale la società cooperativa edilizia «Residence dei fiori», sede in Padova, è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Carmelo Verdiglione;

Vista la relazione del commissario governativo datata 30 aprile 2002;

Ritenuto opportuno concedere una proroga;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Carmelo Verdiglione commissario governativo della società cooperativa edilizia «Residence dei fiori», sede in Padova, sono prorogati fino al 31 dicembre 2002.

Roma, 10 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08732

DECRETO 10 giugno 2002.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola «Acli Vico Zootecnica», in Vico del Gargano.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1999 con il quale la società cooperativa agricola «Acli Vico Zootecnica», con sede in Vico del Gargano (Foggia), è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Massimo Perna;

Viste le dimissioni del dott. Massimo Perna datate 14 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2000 con il quale il dott. Massimo Perna veniva sostituito nella persona del rag. Luigi Landolfi;

Ritenuto opportuno concedere un'ulteriore proroga;

Decreta:

I poteri conferiti al rag. Luigi Landolfi, commissario governativo della società cooperativa agricola «Acli Vico Zootecnica», con sede in Vico del Gargano (Foggia), sono prorogati fino al 30 settembre 2001.

Roma, 10 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08733

DECRETO 10 giugno 2002.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Edilizia nucleo urbano», in Cagliari.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001 con il quale la società cooperativa edilizia «Edilizia nucleo urbano», con sede in Cagliari, è stata posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo nella persona del dott. Stefano Manca;

Vista la relazione del commissario governativo datata 6 maggio 2002;

Ritenuto opportuno concedere una proroga;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Stefano Manca, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Edilizia nucleo urbano», sede in Cagliari, sono prorogati per ulteriori dodici mesi.

Roma, 10 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08734

DECRETO 14 giugno 2002.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla società «Sidelmed S.r.l.», in Mercato San Severino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori:

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 12 gennaio 2002, acquisita in atti di questo Ministero in data 12 febbraio 2002, protocollo n. 787.105, con la quale l'organismo «Sidelmed S.r.l.» con sede legale in via II^a^ Demanio, 1 - Frazione piazza del Galdo - Mercato San Severino (Salerno), in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo «Sidelmed S.r.l.» - Mercato San Severino (Salerno) soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo «Sidelmed S.r.l.» - Mercato San Severino (Salerno), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo «Sidelmed S.r.l.» con sede legale in via II Demanio, 1 - Frazione piazza del Galdo - Mercato San Severino (Salerno), è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X Verifica di unico prodotto (Modulo G)

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo «Sidelmed S.r.l.» - Mercato San Severino (Salerno) e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente dèlla Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

4. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magne-

tico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

5. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero delle attività produttive - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata l'inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A08742

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 giugno 2002.

Modifica del decreto dirigenziale 7 aprile 2000 che reca «Disposizioni applicative del decreto n. 521 del 22 novembre 1999 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;

Visto il decreto legislativo n. 395 del 22 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000) con il quale è stata data attuazione alla direttiva del Consiglio dell'UE n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998 in materia di accesso alla professione e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 521 del 22 novembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2000) che reca «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»;

Visto il decreto dirigenziale 7 aprile 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2000) con il quale sono state fissate le modalità applicative del sopracitato decreto n. 521;

Considerato che con tali due ultimi decreti è stata ridisciplinata la gestione delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci;

Considerato che dopo il primo anno di applicazione del nuovo sistema è emersa l'opportunità di emanare disposizioni modificative per l'attribuzione delle autorizzazioni CEMT, in quanto un notevole numero di imprese, pur risultando vincitrici nella graduatoria CEMT, non riesce poi a raggiungere un livello di utilizzazione sufficiente per poterne ottenere, a fine anno, il rinnovo, o comunque un livello elevato;

Considerato che il decreto dirigenziale 22 marzo 2002, di approvazione della graduatoria CEMT, ha evidenziato una notevole differenziazione nei punteggi di graduatoria a partire dall'impresa collocata al primo posto (con punti 2324,8) all'ultima delle vincitrici (con punti 19,4);

Considerato che il punteggio conseguito da ciascuna impresa evidenzia il differente grado di presenza delle singole imprese nel mercato del trasporto dell'area geografica CEMT;

Considerato che occorre quindi apportare alcune modifiche al decreto 7 aprile 2000 per adeguare i criteri di distribuzione delle autorizzazioni CEMT affinché le stesse possano essere attribuite, entro certi limiti, in misura graduata, in relazione al punteggio, alle imprese capaci di utilizzarle al massimo;

Considerato che una sola autorizzazione CEMT può sostituire più autorizzazioni bilaterali con risparmio di attività amministrativa e per le imprese;

Considerato opportuno conteggiare l'attività svolta con le autorizzazioni previste dagli accordi bilaterali stipulati tra l'Italia e gli altri Paesi o quella svolta con le autorizzazioni CEMT;

Considerato che per le autorizzazioni CEMT valide in Austria sono previsti criteri di rinnovo diversi dalle altre autorizzazioni CEMT;

Considerato che è necessario che tali autorizzazioni CEMT valide per l'Austria vengano attribuite ad imprese interessate ai trasporti da e per l'Austria per i

quali necessiti l'autorizzazione CEMT e che, per il minor numero delle stesse, vengano attribuite una per impresa secondo l'ordine di graduatoria;

Considerato che le risoluzioni CEMT si propongono di contribuire alla riduzione dell'inquinamento ambientale, per cui le autorizzazioni CEMT dovranno essere utilizzate solo con veicoli della categoria «Euro» corrispondente almeno al tipo di autorizzazione da assegnare nell'anno di riferimento;

Sentito il parere della Commissione consultiva sull'autotrasporto internazionale di merci, ricostituita con decreto ministeriale 29 aprile 1999, reso nella seduta dell'8 novembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali disponibili

Il testo dell'art. 2 del decreto dirigenziale 7 aprile 2000 è sostituito dal seguente:

«1. Le autorizzazioni multilaterali disponibili per l'area geografica della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (multilaterali CEMT) sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto domanda, secondo l'ordine di una graduatoria unica.

2. Per partecipare alla graduatoria di cui al comma 1 è necessario essere già titolari di un'autorizzazione multilaterale oppure aver effettuato, con autorizzazioni, almeno ventiquattro viaggi all'anno nell'area CEMT nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, o aver effettuato, con autorizzazioni, almeno cento viaggi negli ultimi due anni. Comunque, in entrambi i casi, è necessario che, nell'ultimo anno preso in considerazione, venga raggiunto almeno il punteggio di 150 punti.».

Art. 2.

Formazione della graduatoria

All'art. 3 del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti quattro commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* 1-*quinquies*:

«1-*bis*. Ai fini del calcolo dei punteggi, viene conteggiata l'attività effettuata con autorizzazioni previste dagli accordi bilaterali stipulati solo fra l'Italia ed altri singoli Paesi o con autorizzazioni CEMT».

«1-*ter*. Le imprese che totalizzeranno meno di 150 punti non saranno inserite in graduatoria ma appariranno in elenco quali imprese non vincitrici».

«1-*quater*. Le autorizzazioni CEMT "valide Austria", saranno attribuite, in ordine di punteggio, una per ciascuna impresa, a quelle che vantino almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere già titolari di altre autorizzazioni, rinnovabili, dello stesso tipo;

b) essere titolari di assegnazione di ecopunti;

c) essere titolari di almeno un'assegnazione fissa, rinnovabile, per uno dei seguenti Paesi: R. Ceca, R. Slovacca, Polonia, Ungheria e Bielorussia.».

Le autorizzazioni che dovessero residuare verranno assegnate in aggiunta, ripartendo dalla prima impresa e seguendo lo stesso criterio fino ad esaurimento delle autorizzazioni disponibili».

«1-*quinquies*. Le autorizzazioni CEMT "non valide Austria" saranno assegnate, in aggiunta alle altre, in ordine di punteggio, attribuendo una prima autorizzazione per ciascuna impresa che abbia totalizzato almeno 150 punti e ricominciando il giro dalla prima classificata, per ogni successiva assegnazione, utilizzando il divisore 150 per un massimo di 4 giri. Le eventuali autorizzazioni residue saranno attribuite con ulteriori giri ad esaurimento, senza tenere più conto del divisore».

Art. 3.

Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni

All'art. 8, il comma 2 viene sostituito dal seguente:

«2. Per ottenere il rinnovo o l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, l'impresa deve avere in disponibilità veicoli idonei Euro 2, Euro 3 o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui può essere titolare».

Art. 4.

Moduli da utilizzare per la presentazione delle domande

I nove modelli di domanda allegati al decreto 7 aprile 2000 vengono sostituiti dai nove modelli allegati al presente decreto.

Art. 5.

Entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 18 giugno 2002

Il direttore generale: RICOZZI

Allegato 1 (domanda di graduatoria CEMT per le imprese non titolari di autorizzazioni CEMT)

Numero d'iscrizione all'albo

____

Numero licenza comunitaria

____

Codice fiscale dell'impresa

____

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI E
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
e S.I.S. – Direzione Generale A.P.C.
ex A P C 3
VIA CARACI, 36 00157 ROMA

OGGETTO: Anno............- Domanda di partecipazione alla graduatoria CEMT.

Il sottoscritto...............................quale legale rappresentante dell'impresa ....con sede in ....Via.. n..........cap......................telefono.....................fax...........................,

CHIEDE

- di partecipare alla graduatoria per il rilascio di autorizzazioni CEMT per l'anno.......e a tal fine,

DICHIARA

- di essere iscritta all'Albo degli Autotrasportatori in conto terzi al n...................... e di avere tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;
- di avere effettuato nel triennio precedente la seguente attività di trasporto internazionale:

Anno	n° viaggi	Relazione di traffico	Transiti	Uff.di rilascio

- di avere in disponibilità n. ....veicoli del tipo "Euro 2" (Nox 7) e/o n.....veicoli Euro 3 (NOx 5) o meno inquinanti, che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, così come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto;

- dichiara di essere a conoscenza che, per poter ottenere l'autorizzazione richiesta, è necessario avere in disponibilità veicoli conformi alla categoria "Euro" con la quale deve essere utilizzata l'autorizzazione CEMT da assegnare;

DOMANDA GRADUATORIA 1

- di essere titolare **attualmente** di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni bilaterali:

______________________ ______________________

______________________ ______________________

- di essere iscritta nel registro T.I.R. al numero..........;
- di avere effettuato nell'anno **in corso** viaggi di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

______________________ ______________________

______________________ ______________________

- di avere effettuato nell'anno **in corso** viaggi "triangolari" o "paesi terzi" sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

______________________ ______________________

______________________ ______________________

Il sottoscritto. sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Roma,

....

Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto ....ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione........................che accetta.

Firma leggibile per accettazione Firma leggibile del legale rappresentante

Allegato 2: (domanda di graduatoria per le imprese già titolari di autorizzazione CEMT)

Numero d'iscrizione all'albo

____

Numero licenza comunitaria

____

Autorizzazione CEMT n.

____

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i S.I.S.
Direzione Generale APC -
ex A P C 3
Via Caraci 36, 00157 ROMA

OGGETTO: Anno........ - Domanda di partecipazione alla **graduatoria CEMT**.

Il sottoscritto..quale legale rappresentante dell'impresa..con sede in ....Via..
n..........cap.....................telefono....................fax..........................
codice fiscale...............................,

CHIEDE

- di partecipare alla graduatoria per il rilascio di autorizzazioni CEMT e a tal fine,

DICHIARA

- di essere iscritta all'Albo degli Autotrasportatori in conto terzi al n.....................e di avere tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;
- di essere titolare di autorizzazioni CEMT n.:.........;
- di avere in disponibilità n. ......veicoli del tipo "Euro 2"(Nox 7), e/o n......veicoli "Euro 3" (NOx 5) o meno inquinanti, che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, così come dettagliatamente descritti nell'elenco allegato e sottoscritto.

- di essere a conoscenza che, per poter ottenere l'autorizzazione richiesta, è necessario avere in disponibilità veicoli conformi alla categoria "Euro" con la quale deve essere utilizzata l'autorizzazione CEMT da assegnare;

- di essere titolare **attualmente** di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni bilaterali:

________________ ________________________

________________ ________________________

- di essere iscritta nel registro T.I.R. al numero..........;
- di avere effettuato nell'anno **in corso** viaggi di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

________________ ________________________

________________ ________________________

- di avere effettuato nell'anno **in corso** viaggi "triangolari" o "paesi terzi" sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

________________ ________________________

________________ ________________________

________________ ________________________

DOMANDA GRADUATORIA 2

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito della emanazione del provvedimento favorevole emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Roma, Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto ……………………………ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione………………………che accetta.

Firma leggibile per accettazione Firma leggibile del legale rappresentante

Allegato 3 (domanda di rinnovo autorizzazione CEMT)

Numero d'iscrizione all'albo

____

Numero licenza comunitaria

____

Codice fiscale dell'impresa

____

Autorizzazione CEMT n.

____

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i S.I.S.
Direzione Generale APC - ex A P C 3
Via Caraci, 36 00157 ROMA

OGGETTO: Anno……….-Domanda **di rinnovo dell'autorizzazione CEMT**.

Il sottoscritto ………………………………………….quale legale rappresentante dell'impresa…………………………………………………………………………con sede in ……………………………………………Via………………………………………………………………… n…………cap……………………telefono…………………..fax……………………………………. codice fiscale………………………………,

CHIEDE

- il rinnovo dell'autorizzazione CEMT n…….per l'anno…….e a tal fine,

DICHIARA

- di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;
- di avere effettuato, sino ad oggi, n……… **percorsi** con la suddetta autorizzazione;
- di avere in disponibilità n…….veicoli del tipo "Euro 2"(NOx7), e/o n…….veicoli "Euro 3" (NOx5) o meno inquinanti, che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, così come dettagliatamente descritti nell'elenco allegato e sottoscritto;
- dichiara di essere a conoscenza che, per poter ottenere l'autorizzazione richiesta, è necessario avere in disponibilità veicoli conformi alla categoria "Euro" con la quale deve essere utilizzata l'autorizzazione CEMT da assegnare;
- **Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.**

Roma,

…………………………………………………
Firma leggibile del legale rappresentante
dell'impresa che allega fotocopia del
documento di identità

Il sottoscritto ………………………….ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione……………………….che accetta.

Firma leggibile per accettazione Firma leggibile del legale rappresentante

DOMANDA RINN CEMT 3

Allegato 4 (domanda di rinnovo di assegnazione fissa bilaterale)

Numero d'iscrizione all'albo

____

Numero licenza comunitaria

____

Codice fiscale dell'impresa

____

Relazione di traffico

____

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i S.I.S.
Direzione Generale A.P.C. – ex APC 3
VIA Caraci, 36 00157 ROMA

OGGETTO: Anno.........Domanda di rinnovo di assegnazione fissa sulla relazione di traffico Italia/.................

Il sottoscritto..quale legale rappresentante dell'impresa ....con sede in .... Via..n......................cap............ telefono.....................fax....................................codice fiscale..................................,

CHIEDE

- il rinnovo dell'assegnazione fissa ....per l'anno.......................e a tal fine,

DICHIARA

- di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;
- di avere effettuato con la suddetta assegnazione n...........viaggi nell'anno in corso;
- di avere in disponibilità i seguenti veicoli, come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto:
- 1) Veicoli tradizionali ____________________
- 2) Veicoli Euro 1 ____________________
- 3) Veicoli Euro 2 ____________________
- 4) Veicoli Euro 3 ____________________

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Roma,

....
Firma leggibile del legale rappresentante
dell'impresa che allega fotocopia del
documento di identità

Il sottoscritto ....ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione...........................che accetta.

Firma leggibile per accettazione Firma leggibile del legale rappresentante

DOMANDA RINN CEMT 4

Allegato 5 (domanda di conversione in assegnazione fissa bilaterale)

Numero d'iscrizione all'albo

____

Numero licenza comunitaria

____

Codice fiscale dell'impresa

____

Relazione di traffico

____

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i S.I.S.
Direzione Generale A.P.C.
ex APC 3
VIA CARACI, 36 00157 ROMA

OGGETTO: Anno.......... Domanda di conversione in assegnazione fissa sulla relazione di traffico Italia/...............

Il sottoscritto...........................quale legale rappresentante dell'impresa ....con sede in ....Via.. n............cap....................telefono.......................fax....................... codice fiscale..........................,

CHIEDE

- la conversione in assegnazione fissa per la relazione di traffico Italia/......................per l'anno.......

DICHIARA

- di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;
- di avere effettuato n.........viaggi a titolo precario a decorrere dal 1 ottobre dello scorso anno;
- di avere in disponibilità i seguenti veicoli, così come meglio descritti nell'elenco
- allegato e sottoscritto:
- 1) Veicoli tradizionali ___________________
- 2) Veicoli Euro 1 ___________________
- 3) Veicoli Euro 2 ___________________
- 4) Veicoli Euro 3 ___________________

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Roma,

....
Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto ....ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione........................che accetta.

Firma leggibile per accettazione Firma leggibile del legale rappresentante

DOMANDA CONV CEMT 5

Allegato 6 (domanda per ottenere autorizzazioni a titolo precario)

Numero d'iscrizione all'albo

____

Numero licenza comunitaria

____

Codice fiscale dell'impresa

____

Relazione di traffico

____

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i S.I.S.
Direzione Generale A.P.C.
ex A P C 3
Via Caraci, 36 00157 ROMA

OGGETTO: Anno ………- Domanda di rilascio di autorizzazioni a titolo precario sulla relazione di traffico Italia/…………………

Il sottoscritto…………………………………………quale legale rappresentante dell'impresa ……………………………………………………………………………………………….con sede in …………………………………………………………Via………………………………………………. n.…………cap.………………………telefono…………………………fax………………………… codice fiscale……………………,

CHIEDE

- il rilascio di n……..autorizzazioni a titolo precario per la relazione di traffico Italia/……………………e a tal fine,

DICHIARA

di essere in regola con la vigente normativa relativa al requisito della capacità professionale per esercitare trasporti internazionali di merci;
di avere in disponibilità i seguenti veicoli, così come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto:
1) Veicoli tradizionali ________________
2) Veicoli Euro 1 ________________
3) Veicoli Euro 2 ________________
4) Veicoli Euro 3 ________________

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Roma,

……………………………………………
Firma leggibile del legale rappresentante
dell'impresa che allega fotocopia del
documento di identità

Il sottoscritto …………………………ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione……………………….che accetta.

Firma leggibile per accettazione Firma leggibile del legale rappresentante

N.B. Allegare le ***attestazioni dei*** versamenti: c/c 9001 per Euro 5,16
e c/c 4028 per Euro 10.33:

DOMANDA PREC CEMT 6

Allegato 7: (per Cooperative e Consorzi, non titolari di CEMT, che chiedono di partecipare alla graduatoria CEMT)

N° di iscrizione all'Albo

____

N° di Licenza Comunitaria

____

Codice Fiscale

____

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i S.I.S
Direzione Generale A.P.C. – ex A P C 3
Via Caraci 36 00157 ROMA

OGGETTO: Anno……………Domanda di partecipazione alla graduatoria CEMT.

Il sottoscritto…………………………………………………quale legale rappresentante della Cooperativa o del Consorzio a proprietà divisa con sede in……………………… Via……………………………………n………cap………………telefono…………… fax…………………., iscritta alla sezione speciale dell'Albo prevista dal D.P.R. n.155 del 19/4/90 con il n°……………………………… in data…………………………

CHIEDE

- di partecipare alla graduatoria per il rilascio di autorizzazioni CEMT per l'anno…..;
- che, a tal fine, le siano attribuiti i punteggi relativi alle sotto elencate imprese, soci della Cooperativa o del Consorzio, le cui allegate domande sono parte integrante della presente istanza ed a tal fine

DICHIARA

- di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;
- che utilizzerà l'autorizzazione CEMT esclusivamente con i veicoli presi in locazione dalle sotto elencate imprese consorziate che hanno fatto domanda congiunta di autorizzazione CEMT:

Impresa	Sede	n° di Albo
__________	__________	__________
__________	__________	__________
__________	__________	__________
__________	__________	__________
__________	__________	__________

DOMANDA COOP CEMT 7

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito della emanazione del provvedimento favorevole emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Roma,

....
Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto ....ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione...................................... che accetta.

Firma per accettazione

____

Firma leggibile per accettazione

____

N.B.: Le domande delle singole imprese debbono essere formulate secondo l'allegato 8 oppure l'allegato 9

Allegato 8 (per le imprese già titolari di autorizzazione CEMT e facenti parte di Consorzi o Cooperative)

Numero d'iscrizione all'albo ____________________	AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Numero licenza comunitaria ____________________	Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i S.I.S. Direzione Generale A P C -
Autorizzazione CEMT n. ____________________	ex A.P.C. 3 Via Caraci, 36 00157 ROMA

OGGETTO: Anno......... - Domanda **di partecipazione alla graduatoria CEMT.**

Il sottoscritto...quale legale rappresentante dell'impresa, del Consorzio o della Cooperativa,..con sede in ....Via...
n.............cap..........................telefono..........................fax..........................
codice fiscale..............................,

CHIEDE

- il rilascio di n.... autorizzazione CEMT per l'anno.......

DICHIARA

- di essere iscritta all'Albo degli Autotrasportatori in conto terzi al n.......................e di essere in regola con la vigente normativa relativa al requisito della capacità professionale per esercitare trasporti internazionali di merci;
- di essere titolare di autorizzazioni CEMT n.:.........;
- di avere in disponibilità n. ...:..veicoli del tipo "Euro 2" (Nox 7), e/o n......veicoli "Euro 3" (NOx5) o meno inquinanti, che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, così come dettagliatamente descritti nell'elenco allegato e sottoscritto.
- di essere a conoscenza che, per poter ottenere l'autorizzazione richiesta, è necessario avere in disponibilità veicoli conformi alla categoria "Euro" con la quale deve essere utilizzata l'autorizzazione CEMT da assegnare;

- di essere titolare **attualmente** di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni bilaterali:

________________ ________________________
________________ ________________________

- di essere iscritta nel registro T.I.R. al numero.........;
- di avere effettuato nell'anno **in corso** viaggi di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

________________ ________________________
________________ ________________________

- di avere effettuato nell'anno **in corso** viaggi triangolari o "paesi terzi" sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

________________ ________________________
________________ ________________________

DOMANDA RINN CEMT 8

La sottoscritta impresa chiede che il punteggio relativo ai propri requisiti venga accreditato in favore del Consorzio o Cooperativa ....
iscritta alla sezione speciale dell'Albo con il n. ...., di cui la scrivente è socia.

Dichiara di essere a conoscenza che la presente istanza non potrà essere considerata per una valutazione individuale.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito della emanazione del provvedimento favorevole emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Roma,

....
Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto ....ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione...........................che accetta.

Firma leggibile per accettazione

Firma leggibile del legale rappresentante

Allegato 9 (per le imprese non titolari di autorizzazioni CEMT e facenti parte di Consorzi o Cooperative)

Numero d'iscrizione all'albo

____

Numero licenza comunitaria

____

Codice fiscale dell'impresa

____

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i S.I.S.
Direzione Generale A P C -
ex A.P.C. 3
VIA Caraci, 36 00157 ROMA

OGGETTO: Anno............- Domanda di partecipazione alla graduatoria CEMT.

Il sottoscritto ....quale legale rappresentante dell'impresa..sede in ....Via .... n..........cap......................telefono.....................fax.............................. codice ficale...........................,

CHIEDE

- il rilascio di n.... autorizzazione CEMT per l'anno....... ed a tal fine

DICHIARA

- di essere iscritta all'Albo degli Autotrasportatori in conto terzi al n......................e di essere in regola con la vigente normativa relativa al requisito della capacità professionale per esercitare il trasporto internazionale di merci;
- di avere effettuato nel triennio precedente la seguente attività di trasporto internazionale:

Anno	n° viaggi	Relazione di traffico	Transiti	Uff.di rilascio
______	______	______	______	______
______	______	______	______	______
______	______	______	______	______
______	______	______	______	______

- di avere in disponibilità n. ....veicoli del tipo "Euro 2" (Nox 7), e/o veicoli "Euro 3"(NOx5) o meno inquinanti, che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, così come dettagliatamente descritti nell'elenco allegato e sottoscritto.

DOMANDA RINN CEMT 9

- i essere a conoscenza che, per poter ottenere l'autorizzazione richiesta, è necessario avere in disponibilità veicoli conformi alla categoria "Euro" con la quale deve essere utilizzata l'autorizzazione CEMT da assegnare;

- di essere titolare **attualmente** di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni bilaterali:

_____________________ _____________________________

_____________________ _____________________________

- di essere iscritta nel registro T.I.R. al numero.........;
- di avere effettuato nell'anno **in corso** viaggi di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

_____________________ _____________________________

_____________________ _____________________________

- di avere effettuato nell'anno **in corso** viaggi triangolari o "paesi terzi" sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

_____________________ _____________________________

_____________________ _____________________________

La sottoscritta impresa chiede che il punteggio relativo ai propri requisiti venga accreditato in favore del Consorzio o Cooperativa .... iscritta alla sezione speciale dell'Albo con il n. ....di cui la scrivente è socia.

Dichiara di essere a conoscenza che la presente istanza non potrà essere considerata per una valutazione individuale.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito della emanazione del provvedimento favorevole emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Roma,

....

Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto ....ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione.......................che accetta.

Firma leggibile per accettazione Firma leggibile del legale rappresentante

02A08735

DECRETO 20 giugno 2002.

Recepimento della direttiva 2001/63/CE della Commissione del 17 agosto 2001 che adegua al progresso tecnico la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 ed il comma 1 dell'art. 114 del nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministro dell'agricoltura e foreste, ora del Ministro delle politiche agricole e forestali, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole e delle macchine operatrici ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 2000, di attuazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 1º giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2001, di recepimento della rettifica alla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;

Vista la direttiva 2001/63/CE della Commissione del 17 agosto 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 227 del 23 agosto 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli allegati III e IV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 1999 sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1º luglio 2002.

2. Le disposizioni del presente decreto lasciano impregiudicate le omologazioni rilasciate fino al 30 giugno 2002 ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 1999, di attuazione della direttiva 97/68/CE, e non precludono l'estensione delle medesime omologazioni in conformità del decreto ministeriale stesso a norma del quale sono state rilasciate inizialmente.

Art. 3.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2002

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
ALEMANNO

ALLEGATO

Modifiche agli allegati III e IV del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 1999, di attuazione della direttiva 97/68/CE.

1. L'allegato III è modificato come segue:

1) al paragrafo 2.2.2. la formula viene sostituita dalla seguente:

$$0{,}96 < f_a \leq 1{,}06$$

2) all'appendice 2, paragrafo 1.2.1, terzo trattino, «CO» viene sostituito da «CO_2»;

3) all'appendice 2, il paragrafo 1.9.2.2 viene sostituito dal seguente testo:

«1.9.2.2. Controllo dell'attenuazione causata dall'acqua

Questo controllo si applica solo alle misure della concentrazione nei gas umidi. Il calcolo dell'attenuazione provocata dall'acqua deve considerare la diluizione dei gas di calibrazione per l'NO con vapore acqueo e scalare la concentrazione di vapore acqueo nella miscela in proporzione a quella prevista durante l'esecuzione delle prove. Far passare un gas di calibrazione per l'NO avente una concentrazione dall'80 al 100 % del fondo scala del normale intervallo operativo attraverso l'analizzatore (H)CLD e registrare come D il valore di NO. Fare gorgogliare poi il gas di calibrazione per l'NO attraverso acqua a temperatura ambiente e farlo passare attraverso l'analizzatore (H)CLD registrando come C il valore di NO. La temperatura dell'acqua deve essere determinata e registrata come F. Determinare e registrare come G la pressione di vapore di saturazione della miscela che corrisponde alla temperatura (F) dell'acqua nel gorgogliatore. Calcolare la concentrazione di vapore acqueo (in %) della miscela come segue:

$$H = 100 \times \left(\frac{G}{P_B}\right)$$

e registrarla come H. Calcolare la concentrazione attesa dei gas di calibrazione per l'NO diluito (in vapore acqueo) come segue:

$$De = D \times \left(1 - \frac{H}{100}\right)$$

e registrarla come De. Per lo scarico di motori diesel, stimare la concentrazione massima del vapore acqueo nello scarico (in %) attesa durante le prove, assumendo un rapporto degli atomi H:C del combustibile 1,8 a 1, dalla concentrazione massima di CO_2 nei gas di scarico, o dalla concentrazione dei gas di calibrazione per la CO_2 non diluito (A, misurato al punto 1.9.2.1) come segue:

$$Hm = 0{,}9 \times A$$

e registrarla come Hm.

L'attenuazione provocata dall'acqua deve essere calcolata come segue:

$$\%\ \text{attenuazione}\ H_2O = 100 \times \left(\frac{De - C}{De}\right) \times \left(\frac{Hm}{H}\right)$$

e non deve essere superiore al 3 % del fondo scala.

De: concentrazione attesa NO diluito (ppm)

C: concentrazione NO diluito (ppm)

Hm: concentrazione massima vapore acqueo (%)

H: concentrazione effettiva vapore acqueo (%)

NB: per questa prova è importante che il gas di calibrazione per l'NO contenga una concentrazione minima di NO_2, perché nei calcoli dell'attenuazione non si è tenuto conto dell'assorbimento di NO_2 in acqua.»

4) Nell'appendice 3, paragrafo 1.4.4, viene eliminata la seconda formula relativa alla correzione di fondo della portata massica del particolato a filtro singolo e la prima formula viene modificata come segue:

$$PT_{mass} = \left[\frac{M_f}{M_{SAM}} - \left(\frac{M_d}{M_{DIL}} \times \left(\sum_{i=1}^{i=n}\left(1 - \frac{1}{DF}\right) \times WF_i\right)\right)\right] \times \frac{\overline{G_{EDFW}}}{1000}$$

2. L'allegato IV viene modificato come segue:

1) La tabella, seconda colonna, riga 17, voce «Indice di neutralizzazione (acido forte)», viene sostituita da:

«Massimo 0,20 mg KOH/g»

2) La nota 9, seconda frase, viene modificata come segue:

«Per l'omologazione iniziale di un motore senza dispositivo di post trattamento dei gas di scarico, su istanza del richiedente è ammesso un livello nominale del tenore di zolfo pari a 0,05 % della massa (minimo 0,03 % massa). In tal caso il livello misurato del particolato deve essere corretto adattandolo al valore medio nominale specifico del tenore di zolfo del carburante (0,15 % massa):»

02A08731

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 giugno 2002.

Sostituzione di un membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla I commissione di conciliazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ROMA

A seguito del decreto n. 10 del 20 maggio 2002, con cui si è provveduto alla nomina del rag. Mattei Adamo membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla I commissione di conciliazione, di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Vista la nota prot. n. 1010 cs.lp del 5 giugno 2002, con cui l'Unione degli industriali di Roma ha segnalato il nominativo del nuovo rappresentante supplente dei datori di lavoro nella persona del dott. Nicola Intonti, per la relativa sostituzione;

Considerato che si deve provvedere all'integrazione della commissione stessa;

Decreta:

Il dott. Nicola Intonti, domiciliato per la carica presso l'Unione degli industriali di Roma, area lavoro e affari sociali, via Po n. 19 - 00198 Roma, tel. 06/84499352 - fax 06/8554678, viene nominato membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla I commissione di conciliazione in sostituzione del rag. Mattei Adamo.

Roma, 6 giugno 2002

Il direttore: CELA

02A08740

DECRETO 6 giugno 2002.

Sostituzione di un membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla II commissione di conciliazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ROMA

A seguito del decreto n. 22 del 5 ottobre 2001, con cui si è provveduto alla nomina del dott. Intonti Nicola, quale membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla II commissione di conciliazione, di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Vista la nota prot. n. 1010 cs.lp con cui l'Unione degli industriali di Roma segnala il nominativo del rag. Mattei Adamo per la relativa sostituzione;

Considerato che si deve provvedere all'integrazione della commissione stessa;

Decreta:

Il rag. Mattei Adamo, domiciliato per la carica presso l'Unione degli industriali di Roma, area lavoro e affari sociali, via Po n. 19, tel. 06/84499352 - fax 06/8554678 - 00198 Roma, viene nominato membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla II commissione di conciliazione in sostituzione del dott. Intonti Nicola.

Roma, 6 giugno 2002

Il direttore: CELA

02A08741

DECRETO 7 giugno 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Nuova Baita», in Napoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449;

Considerato che la società cooperativa «La Nuova Baita a r.l.», con sede in Napoli, costituita in data 26 maggio 1987, già iscritta nel registro società al n. 4879/87, è stata posta in liquidazione in data 30 dicembre 1995 ai sensi dell'art. 2448 del codice civile e che in tale data è stato nominato liquidatore il sig. Masi Guido nato a Baiano (Avellino) il 4 gennaio 1943;

Considerato, che il liquidatore ordinario non ha consentito la revisione del sodalizio né, a tutt'oggi, ha portato a termine il mandato, sebbene diffidato dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli con la nota n. 7973 del 28 dicembre 1999, ricevuta il 26 gennaio 2000;

Sentito il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 aprile 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione del suddetto liquidatore al fine di regolarizzare lo svolgimento della liquidazione;

Decreta:

La rag. Galiero Filomena, nata a Napoli l'11 maggio 1967, è nominata liquidatore della società cooperativa «La Nuova Baita», con sede in Napoli, costituita in data 26 maggio 1987, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 30 dicembre 1995, in sostituzione del sig. Masi Guido.

È a cura della direzione provinciale del lavoro di Napoli la notifica del presente decreto ai soggetti interessati.

Napoli, 7 giugno 2002

Il direttore: MORANTE

02A08648

DECRETO 7 giugno 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Venere Prima», in Torre del Greco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449;

Considerato che la società cooperativa «Venere Prima a r.l.», con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita in data 28 gennaio 1969, già iscritta nel registro società al n. 140/69, è stata posta in liquidazione in data 10 marzo 1970 ai sensi dell'art. 2448 del codice civile e che in tale data è stato nominato liquidatore il sig. Rago Domenico nato il 22 gennaio 1941;

Considerato, che il predetto liquidatore è deceduto il 26 agosto 1984 senza portare a termine il mandato;

Sentito il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 22 febbraio 2000;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione del suddetto liquidatore al fine di regolarizzare lo svolgimento della liquidazione;

Decreta:

L'avv. Renino Mario, nato a Napoli il 18 maggio 1931, è nominato liquidatore della società cooperativa «Venere Prima», con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita in data 28 gennaio 1969, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 30 dicembre 1995, in sostituzione del sig. Rago Domenico.

È a cura della direzione provinciale del lavoro di Napoli la notifica del presente decreto ai soggetti interessati.

Napoli, 7 giugno 2002

Il direttore: MORANTE

02A08649

DECRETO 7 giugno 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «DI. PRO.», in Napoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449;

Considerato che la società cooperativa «DI. PRO. a r.l.», con sede in Casoria (Napoli), costituita in data 3 novembre 1988, già iscritta nel registro società al n. 520/88, è stata posta in liquidazione in data 11 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 2448 del codice civile e che in tale data è stato nominato liquidatore il sig. Vosa Luigi nato a Napoli il 4 aprile 1968;

Considerato, che il liquidatore ordinario non ha consentito la revisione del sodalizio né, a tutt'oggi, ha portato a termine il mandato, sebbene diffidato dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli con la nota n. 264 del 19 gennaio 2000, ricevuta il 26 gennaio 2000;

Sentito il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 aprile 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione del suddetto liquidatore al fine di regolarizzare lo svolgimento della liquidazione;

Decreta:

Il dott. Francese Giuseppefrancesco, nato a Napoli il 5 aprile 1975, è nominato liquidatore della società cooperativa «DI. PRO.», con sede in Napoli, costituita in data 3 novembre 1988, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dall'11 gennaio 1994, in sostituzione del sig. Vosa Luigi.

È a cura della direzione provinciale del lavoro di Napoli la notifica del presente decreto ai soggetti interessati.

Napoli, 7 giugno 2002

Il direttore: MORANTE

02A08650

DECRETO 11 giugno 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Oasi Madonna della neve» a r.l., in Foppolo.

IL DIRIGENTE REGGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso d'omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative che non ottemperano al pagamento del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie, entro il biennio di riferimento;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici dei Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione che attribuisce, nell'attuale fase di transizione, alle Direzioni provinciali del lavoro, senza soluzione di continuità, i compiti relativi alla predetta materia, sino alla piena attuazione dei provvedimenti d'organizzazione dell'ufficio territoriale di Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 298/2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione:

società cooperativa «Oasi Madonna della neve» a r.l., con sede sociale in Foppolo (Bergamo), costituita in data 13 novembre 1986 per rogito del notaio dott. G.F. Ghisalberti, repertorio n. 19977, iscritta al registro ditte con il n. 232285 (BUSC 1863/223849), in quanto non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000 (ex art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 del 14 dicembre 1947).

Avverso il presente decreto è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IV^{a} - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Bergamo, 11 giugno 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A08737

DECRETO 11 giugno 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Ca' di Roc» a r.l., in Selvino.

IL DIRIGENTE REGGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso d'omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative che non ottemperano al pagamento del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie, entro il biennio di riferimento;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici dei Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione che attribuisce, nell'attuale fase di transizione, alle direzioni provinciali del lavoro, senza soluzione di continuità, i compiti relativi alla predetta materia, sino alla piena attuazione dei provvedimenti d'organizzazione dell'ufficio territoriale di Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 298/2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione:

società cooperativa «Ca' di Roc» a r.l., con sede sociale in Selvino (Bergamo), costituita in data 5 novembre 1987 per rogito del notaio dott.ssa Maria Paganoni, repertorio n. 26905, iscritta al registro ditte con il n. 239080 (BUSC 1919/231063), in quanto ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000 in modo parziale e ritardato (ex art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 del 14 dicembre 1947).

Avverso il presente decreto è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IV^{a} - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Bergamo, 11 giugno 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A08738

DECRETO 11 giugno 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Edilizia Azzurra» a r.l., in Treviglio.

IL DIRIGENTE REGGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo

schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso d'omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative che non ottemperano al pagamento del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie, entro il biennio di riferimento;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici dei Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione che attribuisce, nell'attuale fase di transizione, alle direzioni provinciali del lavoro, senza soluzione di continuità, i compiti relativi alla predetta materia, sino alla piena attuazione dei provvedimenti d'organizzazione dell'ufficio territoriale di Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 298/2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione:

società cooperativa «Edilizia Azzurra» a r.l., con sede sociale in Treviglio (Bergamo), costituita in data 29 novembre 1973 per rogito del notaio dott. Zanconti, repertorio n. 30711, iscritta al registro ditte con il n. 147866 (BUSC 1090/140564), in quanto non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000 (ex art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 del 14 dicembre 1947).

Avverso il presente decreto è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IV^a - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Bergamo, 11 giugno 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A08739

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 17 giugno 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Erba.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 199/Dir in data 7 giugno 2002 con la quale il direttore dell'ufficio locale di Erba ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 6 giugno 2002 a seguito della partecipazione del personale all'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali territoriali di Como;

Sentito il garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Erba il 6 giugno 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 giugno 2002.

Il direttore regionale: ORSI

02A08652

DECRETO 18 giugno 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 2583 in data 11 giugno 2002 con la quale il direttore dell'ufficio registro di Como ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 6 giugno 2002 a seguito della partecipazione del personale all'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali;

Sentito il garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio registro di Como il 6 giugno 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 giugno 2002.

Il direttore regionale: ORSI

02A08653

PROVVEDIMENTO 18 giugno 2002.

Attribuzione delle competenze su taluni rapporti pendenti alla data di chiusura del Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attribuzione di competenze a seguito della soppressione dei centri di servizio.

1.1. Alla data di soppressione del centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Genova sono attribuite all'ufficio di Genova 1 le competenze sui rapporti pendenti in materia di:

a) rimborsi su istanza di cui agli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, limitatamente alle istanze presentate al Centro di Servizio di Genova;

b) rimborsi d'ufficio di cui all'art. 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte dirette.

1.2. Alla data indicata al punto 1.1 sono attribuite agli uffici locali della Liguria territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del contribuente tutte le attività, diverse da quelle indicate al punto 1.1, già svolte dal centro di servizio di Genova e non attribuite ai centri operativi o ad altri uffici dell'Agenzia, comprese quelle concernenti:

a) l'esecuzione degli sgravi e dei rimborsi derivanti dal contenzioso sulle dichiarazioni relative agli anni di imposta fino al 1997;

b) l'esecuzione dei rimborsi e dei discarichi di quote inesigibili;

c) gli adempimenti connessi alla formazione e al controllo degli elenchi di sgravio sui ruoli resi esecutivi dal centro di servizio.

1.3. I rapporti con le ragionerie provinciali continuano ad essere curati dagli uffici locali di ciascun capoluogo di provincia e, per la provincia di Genova, dall'ufficio di Genova 3.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Statuto dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2001).

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 dicembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2002).

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2002).

Genova, 18 giugno 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A08730

AGENZIA DELLE DOGANE

DELIBERAZIONE 8 febbraio 2002.

Modificazioni e integrazioni al regolamento di amministrazione. (Deliberazione n. 33).

IL COMITATO DIRETTIVO

Nella riunione odierna, con la partecipazione del direttore dell'Agenzia, dott. Mario Andrea Guaiana, che lo presiede, e dei componenti del comitato

dott. Pietro Verzeletti, dott. Giuseppe Bizzarri, dott. Vittorino Guido Baruffi, dott. Mario Vittorio Mancini, ing. Walter De Santis;

Presenti i membri del Collegio dei revisori dei conti dott. Francesco Massicci, presidente, dott. Andrea Mantini e rag. Paolo Botticelli, membri effettivi;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera *a),* dello statuto dell'Agenzia delle dogane, il quale dispone che il comitato direttivo delibera, su proposta del direttore, sui regolamenti;

Su proposta del direttore;

Delibera:

Le allegate modifiche e le integrazioni al regolamento di amministrazione, deliberato in data 5 dicembre 2000 e modificato il successivo 7 maggio 2001.

Roma, 8 febbraio 2002

Il presidente: GUAIANA

ALLEGATO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

Alla lettera *a),* del comma 2, dell'art. 3: dopo le parole «controlli di competenza» è soppresso il periodo «effettua analisi e studi di carattere economico-fiscale, al fine di fornire, anche mediante comparazioni con le esperienze delle amministrazioni tributarie estere, elementi utili per la definizione dei piani e dei programmi dell'Agenzia»;

Alla lettera *g),* del comma 2, dell'art. 3:

dopo le parole «strategie per l'innovazione tecnologica» sono aggiunte le seguenti «— studi economici e fiscali»;

dopo le parole «sistema informativo della fiscalità» è aggiunto il seguente periodo «effettua analisi e studi di carattere economico-fiscale, anche mediante comparazioni con le esperienze delle amministrazioni tributarie estere»;

dopo il comma 2, dell'art. 3, e aggiunto il seguente comma 3: «3. Oltre ai dirigenti di vertice di cui ai commi precedenti, il direttore dell'Agenzia può avvalersi di due dirigenti di vertice cui affidare progetti o incarichi specifici di studio, ricerca e consulenza, connessi ad iniziative strategiche ed operative».

Il comma 4, dell'art. 6, è così modificato: dopo le parole «strutture centrali» sono aggiunte le seguenti «e del Servizio autonomo interventi settore agricolo».

Alla lettera *a),* del comma 1, dell'art. 12: il numero «390» è sostituito dal numero «388».

Nell'ultimo periodo del comma 5, dell'art. 14: dopo le parole «trattamento economico complessivo dei dirigenti» sono soppresse le parole «delle strutture».

02A08736

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 2 luglio 2002, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall' art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati»:

1. Legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante: «Delega al Governo per la riforma del diritto societario»;

2. Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante «Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366», limitatamente alle seguenti parti:

Legge 3 ottobre 2001, n. 366:

art. 11, comma 1, lettera *a)*, limitatamente alle parole: «previste dalla legge» e ancora «previste dalla legge»; «ancorché oggetto di valutazioni»; «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico»; «precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare altresì che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative»;

lettera *a)*, n. 1.2., limitatamente alle parole: «e la procedibilità a querela»; «e la procedibilità d'ufficio»; «regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative»;

lettera *a)*, n. 2., limitatamente alle parole: «, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto,»; «con la medesima intenzione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto»;

lettera *a)*, n. 3., limitatamente alle parole: «, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,»; «precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione»;

lettera *a)*, n. 4., limitatamente alle parole: «e la procedibilità a querela»;

a) Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61:

Art. 1:

con riferimento alla modifica dell'art. 2621 del codice civile:

comma 1, limitatamente alle parole: «, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto»; «ancorché oggetto di valutazioni»;

comma 3;

comma 4;

con riferimento alla modifica dell'art. 2622 del codice civile:

comma 1, limitatamente alle parole: «, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto»; «ancorché oggetto di valutazioni», «a querela della persona offesa»;

comma 2;

comma 3, limitatamente alle parole «e il delitto è procedibile d'ufficio»;

comma 5;

comma 6;

con riferimento alla modifica dell'art. 2623 del codice civile:

comma 1, limitatamente alle parole: «, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto»; «con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto»; «suddetti»;

con riferimento alla modifica dell'art. 2624 del codice civile:

comma 1, limitatamente alle parole: «, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto»; «con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.»;

con riferimento alla modifica dell'art. 2625 del codice civile:

comma 1, limitatamente alle parole: «e si procede a querela della persona offesa?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede dell'Italia dei Valori - Lista Di Pietro» in via Circonvallazione Nomentana, 488 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 2 luglio 2002, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall' art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati»:

2. Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 2000, n. 50, recante: «il riordino dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» limitatamente alle seguenti parti:

art. 9, comma 3, limitatamente alla parola: «economiche?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede dell'Italia dei Valori - Lista Di Pietro» in via Circonvallazione Nomentana, 488 - Roma.

02A08843-02A08844

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Salonicco (Grecia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Christos Sarantopoulos, console onorario in Salonicco (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli intressi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri.

2. Ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili.

3. Ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili.

4. Ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia.

5. Emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo.

6. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni, autentica di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili.

7. Rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene.

8. Ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di visti.

9. Rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il consolato d'Italia in Atene.

10. Assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene.

11. Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

12. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

02A08651

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 2 luglio 2002

Dollaro USA	0,9838
Yen giapponese	118,51
Corona danese	7,4283
Lira Sterlina	0,64320
Corona svedese	9,0441
Franco svizzero	1,4663
Corona islandese	85,43
Corona norvegese	7,3535
Lev bulgaro	1,9509
Lira cipriota	0,57931
Corona ceca	29,318
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,32
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5942
Lira maltese	0,4159
Zloty polacco	3,9541
Leu romeno	32782
Tallero sloveno	226,1952
Corona slovacca	44,023
Lira turca	1582000
Dollaro australiano	1,7563
Dollaro canadese	1,5032
Dollaro di Hong Kong	7,6736
Dollaro neozelandese	2,0218
Dollaro di Singapore	1,7444
Won sudcoreano	1186,22
Rand sudafricano	9,9290

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A08845

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata dei vini «Trentino».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino»;

Visto sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della provincia autonoma di Trento;

Ha espresso, nella riunione del 17 aprile 2002, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta, dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate, al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI D.O.C. Trentino

TITOLO I

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A D.O.C. «TRENTINO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Trentino» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al titolo I.

La denominazione di origine controllata «Trentino», accompagnata dall'appellativo superiore, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al titolo II.

Le sottozone sono regolamentate negli allegati in calce al presente disciplinare e costituiscono parte integrante dello stesso.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Trentino» bianco, rosso e kretzer, o rosato è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti iscritti nei corrispondenti albi, composti dai seguenti vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso, raccomandati e/o autorizzati per la provincia autonoma di Trento:

Bianco:

Chardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%; Sauvignon, Müller Thurgau, Manzoni bianco, da soli o congiuntamente, in percentuale non superiore al 20%;

Rosso:

Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente e Merlot;

Kretzer o Rosato:

Enantio e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia, presenti ciascuno in misura non superiore al 70%.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

a frutto bianco	a frutto rosso
Chardonnay;	Moscato rosa (localmente detto delle rose);
Moscato giallo;	Cabernet;
Müller Thurgau;	Cabernet franc;
Nosiola;	Cabernet Sauvignon;
Pinot bianco;	Lagrein (rubino o rosato);
Pinot grigio;	Marzemino;
Riesling italico;	Merlot;
Riesling (renano);	Pinot nero;
Sauvignon;	Rebo;
Traminer aromatico;	

è riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione «Trentino», con esclusione delle varietà Moscato rosa, Moscato giallo e Traminer aromatico.

La denominazione di origine controllata «Trentino» Vino Santo è riservata al vino ottenuto da uve della varietà di vite Nosiola per almeno l'85%.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Trentino» Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento su graticci con i tradizionali metodi naturali, onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo non inferiore al 16%.

Tale vino può essere immesso al consumo a decorrere dal 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione di due vitigni, è riservata al vino ottenuto dal taglio di mosti o vini, di colore analogo, delle varietà di vite di seguito elencate:

a frutto bianco:

Chardonnay;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Sauvignon;

a frutto rosso:

Cabernet (franc o Sauvignon);

Merlot;

Lagrein.

Il vino così ottenuto deve derivare integralmente dai due vitigni indicati.

La varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 25% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto la sua indicazione deve seguire il nome della varietà prevalente.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «Trentino» e «Trentino» Superiore devono essere prodotte nei vigneti ubicati nei terreni ricadenti nei comuni amministrativi di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Roverè della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano, Zambana nella provincia autonoma di Trento.

Le uve destinate alla produzione del «Trentino» Vino Santo debbono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno e Vezzano.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione controllata «Trentino» Marzemino debbono essere prodotte nei territori

amministrativi dei comuni di: Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Villa Lagarina, Volano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione all'albo previsto dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, esposizione ed altitudine.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e le pratiche colturali devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica forzatura; è tuttavia ammessa l'irrigazione come pratica di soccorso. Per i nuovi impianti ed reimpianti è previsto un numero minimo di 2.500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati per ciascuna varietà di vite e deve inoltre assicurare, per ogni tipologia di vino i titoli alcolometrici volumici minimi naturali come appresso indicati:

	Produzione massima vino DOC per ettaro (ettolitri)	Produzione massima uva per ettaro (tonnellate)	Titolo alcolom. volumico minimo naturale (% vol.)
	—	—	—
Trentino bianco	105	15	10,5
Trentino rosso	98	14	10,5
Trentino kretzer o rosato	105	15	10,0
Trentino Chardonnay	105	15	10,5
Trentino Moscato giallo	84	12	10,5
Trentino Moscato rosa	48	8	15,0
Trentino Müller Thurgau	98	14	10,0
Trentino Nosiola	98	14	10,0
Trentino Pinot bianco	105	15	10,5
Trentino Pinot grigio	98	14	10,5
Trentino Riesling italico	105	15	10,5
Trentino Riesling (renano)	98	14	10,5
Trentino Traminer aromatico	98	14	11,0
Trentino Sauvignon	98	14	10,5
Trentino Cabernet	91	13	10,5
Trentino Cabernet franc	91	13	10,5
Trentino Cabernet Sauvignon	91	13	10,5
Trentino Lagrein	98	14	10,5
Trentino Marzemino	91	13	10,5
Trentino Merlot	105	15	10,5
Trentino Pinot nero	84	12	11,0
Trentino Rebo	98	14	10,5
Trentino Vino Santo	42	14	16,0

Su detti limiti di resa di uva ad ettaro è ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata. L'eventuale superamento del limite del 20% sopra indicato comporta la rinuncia alla denominazione di origine controllata per l'intera partita.

La provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, sentito il Consorzio di tutela dei vini del Trentino, di anno in anno, prima della vendemmia, può modificare i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sopra indicate.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Trento.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire anche nella provincia di Bolzano e nei comuni di Brentino Belluno e Dolcè in provincia di Verona, purché tali ditte dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale e costante.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentita l'aggiunta di mosti o vini di colore analogo, esclusi quelli ottenuti dalle varietà Moscato rosa, Moscato giallo e Traminer aromatico, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione «Trentino», nel limite massimo del 15% comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nell'art. 2.

Le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale sono consentite secondo le vigenti norme comunitarie e nazionali con esclusione della tipologia Moscato rosa.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al:

30% per il Trentino Vino Santo;

60% per il Trentino Moscato rosa;

70% per le rimanenti tipologie di prodotto.

Qualora la resa superi i detti limiti, ma non oltre, rispettivamente, il 35%, il 65% e il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre questi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Lagrein può essere designato o presentato con la specificazione del colore rubino (o dunkel), oppure rosato (o kretzer), in relazione al tipo di prodotto ottenuto dalla vinificazione.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, fine;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidifà totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Rosso:

colore: rosso rubino intenso;
odore: gradevole, etereo;
sapore: secco, pieno, armonico, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11, 50% vol..,
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;

Kretzer o rosato:

colore: rosato, rubino, chiaro;
odore: delicato, gradevole;
sapore: fresco, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: l 7,0 g/l;

Chardonnay:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Moscato giallo:
colore: giallo paglierino, talvolta dorato;
odore: aromatico, caratteristico;
sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

Moscato rosa (o delle rose):
colore: da cerasuolo a rosso rubino;
odore: delicato, gradevole, speziato;
sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,0 g/l;

Müller Thurgau:
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: delicato, lievemente aromatico;
sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Nosiola:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Pinot bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: secco, lievemente amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Pinot grigio:
colore: giallo paglierino, oppure ramato;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Riesling italico:
colore: giallo paglierino chiaro, verdolino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, piacevolmente acidulo, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Riesling (renano):
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato con aroma caratteristico;
sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

Sauvignon:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, con aroma caratteristico;;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

Traminer aromatico:
colore: giallo paglierino tendente al dorato;
odore: aromatico, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, aromatico, fine, delicato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

Bianco da due varietà di vite:
colore: giallo paglierino;;
odore: gradevole, fine;;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

Cabernet:
colore: rosso rubino intenso;
odore: leggermente erbaceo, etereo;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;

Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso;
odore: gradevolmente erbaceo, etereo;
sapore: secco, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;

Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino;
odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;

Lagrein:
colore: rosato chiaro (kretzer) o rubino (dunkel);
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l (rubino/dunkel), 19,0 g/l (rosato/kretzer);

Marzemino:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico ed accentuato;
sapore: secco, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

Merlot:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico ed accentuato;

sapore: secco, pieno, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;

Pinot nero:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 21,0 g/l;

Rebo:

colore: rosso rubino;

odore: gradevole ed accentuato;

sapore: secco, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

Vino Santo:

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;

odore: gradevole, armonico, fine, delicato;

sapore: piacevolmente dolce, di passito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol., di cui almeno l0,00% vol. svolti;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,5 g/l;

Rosso da due varietà di vite:

colore: rosso rubino;

odore: etereo, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

Qualora vinificati o invecchiati in botti di legno, i vini, sia bianchi che rossi, possono presentare il caratteristico sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto secco netto minimo.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione della varietà di vitigno Moscato giallo e Moscato rosa può essere utilizzato per designare il vino liquoroso ottenuto da mosto di uve o da vino proveniente dalle uve della corrispondente varietà di vite ed avente titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo almeno, del 10,5%, ferme restando le altre condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.

Le operazioni di elaborazione per la produzione del vino liquoroso devono essere effettuate in stabilimenti siti nella zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino»: bianco, rosso, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling (renano), Sauvignon, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero, Lagrein, Kretzer o rosato e Marzemino provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5% superiore a quella prevista dal precedente art. 5 e siano ammessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5% superiore a quella prevista dal precedente art. 6, possono riportare in etichetta la menzione «riserva», qualora abbiano superato un periodo di invecchiamento di almeno un anno per i vini bianchi e di due anni per i vini rossi.

Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Per tutti i vini recanti la menzione «riserva» è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» rosso, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero e Lagrein (rubino) possono essere immessi al consumo a decorrere dal 1° marzo dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.

Art. 9.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma «bordolese» o «renana» o «borgognotta» o «champagnotta» di capacità non superiore a litri 5 senza alcun vincolo colorimetrico.

L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualità con chiusura costituita da tappo di sughero o da tappo a raso bocca in sostanza inerte.

La chiusura con tappo a vite è ammessa unicamente per le bottiglie di contenuto non superiore a 0,375 litri.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» Moscato giallo e Moscato rosa, anche della tipologia «liquoroso», possono essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla «Bocksbeutel».

Art. 10.

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» è consentita la scelta vendemmiale tra le denominazioni: «Trento», «Valdadige», «Casteller» e «Caldaro» qualora fra loro compatibili in base alla coincidenza territoriale ed alla composizione varietale dei vigneti.

I produttori interessati hanno facoltà di optare per le denominazioni su indicate a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.

Art. 11.

È consentito utilizzare indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, località, dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Nell'etichettatura dei vini «Trentino» è ammessa la menzione «vigna» purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

Art. 12.

Alla denominazione di origine controllata «Trentino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «selezionato», «vecchio» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

TITOLO II

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A D.O.C. «TRENTINO» SUPERIORE

Art. 13.

La denominazione di origine controllata «Trentino» accompagnata dall'appellativo superiore è riservata ai vini delle tipologie:

bianco	rosso
Chardonnay	Cabernet franc
Pinot bianco	Cabernet Sauvignon
Pinot grigio	Cabernet (Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon)
Nosiola	Merlot
Müller Thurgau	Lagrein
Sauvignon	Marzemino
Riesling	Pinot nero
Traminer aromatico	Moscato rosa (localmente detto delle rose)
Moscato giallo	Rebo
Vino Santo	
Vendemmia tardiva	

che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti negli articoli successivi.

Di seguito la denominazione di origine controllata «Trentino» accompagnata dall'appellativo «superiore», sarà indicata con l'espressione «Trentino» superiore.

Art. 14.

I vini «Trentino» superiore che non recano l'indicazione del vitigno devono essere ottenuti dalle seguenti varietà di vite derivati dalle uve dei vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso raccomandati e autorizzati per la provincia autonoma di Trento e previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di produzione di cui al presente disciplinare:

Bianco:

Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio per almeno l'85%, possono concorrere per il rimanente 15% i vitigni Manzoni bianco, Riesling, Sauvignon, Traminer aromatico da soli o congiuntamente;

Rosso:

Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Merlot per almeno l'85%, possono concorrere per il rimanente 15% i vitigni Lagrein e Rebo da soli o congiuntamente;

Vino Santo:

Nosiola per almeno l'85%; possono concorrere per l'eventuale differenza altre varietà a frutto bianco, di cui all'art. 13, ad eccezione del Traminer aromatico e del Moscato giallo.

I vini «Trentino» superiore con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 13 devono essere ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere per il rimanente 15% uve, mosti o vini di varietà di vite di colore analogo, indicate all'art. 13, appartenenti alla «Trentino» superiore, ad eccezione dei vitigni Traminer aromatico, Moscato giallo e Moscato rosa.

Art. 15.

La zona di produzione dei vini «Trentino» superiore è quella indicata all'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino».

I vigneti idonei alla produzione dei vini «Trentino» superiore devono, rispondere ai seguenti requisiti previsti per le corrispondenti varietà di vite:

Chardonnay e Pinot bianco: terreni alluvionali ben drenati, terreni alle pendici della montagna o di media collina limitatamente alle zone meno precoci; per le pendici delle montagne e la collina medio-alta, comprese tra i 250 ed i 500 m s.l.m., limitatamente alle zone con buona esposizione;

Pinot grigio: terreni di fondovalle o sulle pendici dei monti o su terreni di media collina posti ad un'altitudine non superiore ai 450 m s.l.m.;

Moscato giallo: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 350 m di quota;

Nosiola: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 500 m di quota;

Müller Thurgau: terreni sulle pendici dei monti o collinari dotati di esposizione ottimale, posti ad un'altitudine non inferiore a 350 m s.l.m.;

Sauvignon: zone pedemontane o sulle pendici delle montagne o collinari dotate di buona esposizione, poste ad un'altitudine inferiore ai 500 m s.l.m.;

Riesling (renano): zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari dotate di buona esposizione non superiori ai 500 m s.l.m.;

Traminer aromatico: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte non superiori ai 450 m s.l.m.;

Cabernet Sauvignon e Cabernet franc: zone precoci pedemontane o di collina inferiori ai 300 metri d'altitudine, ben esposte e in terreni strutturati;

Merlot e Rebo: terreni alluvionali ben drenati, zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 350 m s.l.m.;

Lagrein: terreni alluvionali ben drenati o sulle pendici dei monti o colline ben esposte, in terreni sciolti e ad un'altitudine non superiore ai 400 m s.l.m.;

Marzemino: terreni alluvionali ben drenati, zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 380 m s.l.m.;

Pinot nero: nelle aree pedemontane o di collina limitatamente alle zone meno precoci; per le pendici dei monti e le colline, comprese tra i 250 e 500 m s.l.m., limitatamente alle zone con buona esposizione; oltre i 500 metri di quota nei soli versanti esposti a sud;

Moscato rosa: nelle zone pedemontane, sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 600 m s.l.m.

La zona di produzione del vino «Trentino» superiore Vino Santo è limitata ai vigneti ubicati nelle posizioni vocate rientranti nei comuni di: Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Vezzano in provincia di Trento.

Art. 16.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Trentino» superiore devono essere atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare di produzione.

I sesti di impianto, le forme di allevamento (a pergola o a parete verticale) e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente in uso nella zona di produzione o, comunque, atti ad assicurare alle uve e ai vini le loro peculiari caratteristiche qualitative.

Nei nuovi impianti e nei reimpianti deve essere data preferenza all'introduzione di forme di allevamento a parete verticale con una densità minima di 4.000 ceppi per ettaro; nei casi in cui sussistono fondate motivazioni tecniche, può essere mantenuta la tradizionale forma di allevamento a pergola semplice con una densità minima di 3.500 ceppi per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; l'irrigazione è consentita come intervento di soccorso.

La produzione massima di uva e vino per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati per ciascuna varietà di vite o tipologia e deve inoltre assicurare i titoli alcolometrici volumici minimi naturali appresso indicati:

	Produzione massima vino DOC per ettaro (ettolitri)	Produzione massima uva per ettaro (tonnellate)	Titolo alcolom. volumico minimo naturale (% vol.)
Trentino superiore bianco	70	10	11,5
Trentino superiore rosso	63	9	11,5
Trentino superiore Chardonnay	70	10	11,5
Trentino superiore Pinot bianco	70	10	11
Trentino superiore Pinot grigio	70	10	11,5
Trentino superiore Nosiola	84	12	10,5

	Produzione massima vino DOC per ettaro (ettolitri) —	Produzione massima uva per ettaro (tonnellate) —	Titolo alcolom. volumico minimo naturale (% vol.) —
Trentino superiore Müller Thurgau	84	12	10,5
Trentino superiore Sauvignon	70	10	11,5
Trentino superiore Riesling	70	10	11
Trentino superiore Traminer aromatico	70	10	11,5
Trentino superiore Moscato giallo	70	10	10,5
Trentino superiore Vino Santo	36	12	18*
Trentino superiore Cabernet franc	63	9	11,5
Trentino superiore Cabernet Sauvignon	63	9	11,5
Trentino superiore Cabernet	63	9	11,5
Trentino superiore Merlot	63	9	11,5
Trentino superiore Lagrein	63	9	11,5
Trentino superiore Marzemino	70	10	11,5
Trentino superiore Rebo	63	9	11,5
Trentino superiore Pinot nero	56	8	11,5
Trentino superiore Moscato rosa	36	6	15

---

* Titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve dopo l'appassimento.

Su detti limiti di resa di uva ad ettaro è ammessa una tolleranza massima del 10% non avente diritto all'appellativo «superiore».

L'eventuale superamento dei limiti di resa sopra indicati, oppure il mancato raggiungimento della prescritta gradazione zuccherina minima, comportano la rinuncia all'appellativo «superiore» per l'intera partita; ove ne sussistano le condizioni la produzione può tuttavia rientrare nella denominazione di origine controllata «Trentino».

Le uve da porre ad appassimento per la produzione del vino «Trentino» superiore Vino Santo devono derivare, a seguito della tradizionale cernita di grappoli operata nel vigneto, da superfici iscritte all'Albo dei vigneti del vino «Trentino» superiore Nosiola.

Il quantitativo massimo di uva da porre ad appassimento per la produzione del vino «Trentino» superiore Vino Santo non deve superare la produzione massima di 12 tonnellate di uva per ettaro; gli eventuali quantitativi, entro la resa massima sopra indicata, non utilizzati per la produzione del «Trentino» superiore Vino Santo possono essere classificati «Trentino» superiore Nosiola.

Art. 17.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore:

al 30% per il «Trentino» superiore Vino Santo;

al 60% per il «Trentino» superiore Moscato rosa;

al 70% per le rimanenti tipologie enologiche e di vitigno.

Qualora la resa superi detti limiti, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non ha diritto all'appellativo «superiore»; oltre questi limiti il diritto all'appellativo «superiore» decade per tutto il prodotto.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino «Trentino» superiore Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento sui graticci con i tradizionali metodi naturali, da concludersi non prima del 1° marzo successivo alla raccolta. Nell'elaborazione del «Trentino» superiore Vino Santo non è ammessa la pratica enologica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale. Le operazioni di appassimento, vinificazione e invecchiamento obbligatorio del vino «Trentino» superiore Vino Santo devono essere effettuate all'interno dei comuni ricadenti nella zona di produzione delle uve delimitata all'art. 15, ultimo comma, del presente disciplinare.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio delle rimanenti tipologie dei vini «Trentino» superiore devono essere effettuate esclusivamente nell'intero territorio della provincia di Trento.

Prima di essere immessi al consumo, i vini «Trentino» superiore devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno:

4 mesi per i vini delle tipologie Müller Thurgau, Nosiola e Moscato giallo;

10 mesi per le tipologie Marzemino, Moscato rosa e per quelle designate con nomi di vitigni a frutto bianco diversi di quelli di cui al punto precedente;

12 mesi per i vini delle tipologie: «bianco» e Pinot nero;

22 mesi per i vini delle tipologie «rosso», Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Merlot, Lagrein e Rebo;

48 mesi per il Vino Santo.

Il periodo di invecchiamento di cui sopra decorre dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve per tutte le tipologie di prodotto ad eccezione del Vino Santo per il quale il periodo di invecchiamento decorre dal 1° maggio dell'anno successivo alla raccolta.

È consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vini «Trentino» superiore, di annate diverse da quella indicata, nella misura massima del 15%.

Art. 18.

I vini «Trentino» superiore, all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: gradevole, fine, talvolta lievemente aromatico e speziato;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

Rosso:

colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: gradevole, etereo;
sapore: secco, pieno, armonico, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;

Chardonnay:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdi, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: delicato, gradevole, fruttato-floreale, caratteristico;
sapore: secco, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdi, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: delicato, fine, fruttato, leggermente speziato, caratteristico;
sapore: secco, lievemente amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;

Pinot grigio:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi aranciati o ramato, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;

Nosiola:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: delicato, fruttato-floreale, leggermente speziato, caratteristico;

sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;

Müller Thurgau:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: delicato, lievemente aromatico, talvolta con note vegetali;
sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;

Sauvignon:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, con aroma caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;

Riesling:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: delicato, con aroma caratteristico;
sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;

Traminer aromatico:
colore: da giallo paglierino a giallo oro, di media intensità;
odore: aromatico, intenso, caratteristico, talvolta speziato;
sapore: asciutto o abboccato, aromatico, fine, delicato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;

Moscato giallo:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: aromatico, caratteristico, talvolta con leggere note vegetali;
sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;

Cabernet franc:
colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: gradevolmente erbaceo, etereo;
sapore: secco, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;

Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;

Cabernet:
colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: leggermente erbaceo, etereo;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;

Merlot:
colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico e accentuato;
sapore: secco, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;

Lagrein:
colore: rosso rubino con riflessi violacei, da media ad alta intensità;
odore: fruttato, caratteristico, talvolta appena vegetale e speziato;
sapore: asciutto, vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;

Marzemino:
colore: rosso rubino con riflessi violacei, da media ad alta intensità;
odore: caratteristico e accentuato, fruttato, talora appena vegetale;
sapore: secco, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,0 g/l;

Rebo:
colore: rosso rubino con riflessi violacei, da media ad alta intensità;
odore: fruttato, gradevole e accentuato;
sapore: secco, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;

Pinot nero:
colore: rosso granato, talvolta con riflessi aranciati, da bassa a media intensità;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,0 g/l;

Moscato rosa (o delle rose):
colore: rosso granato, talvolta con riflessi aranciati, da bassa a media intensità;
odore: delicato, gradevole, aromatico;
sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol., di cui almeno 11,00% vol. svolti;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,0 g/l;

Vino Santo:
colore: da giallo ambrato intenso a bruno, talvolta con riflessi aranciati, da medio alta ad alta intensità;
odore: gradevole, armonico, fine, delicato;
sapore: piacevolmente dolce, di passito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol. di cui almeno 11,00 % vol. svolti;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,0 g/l.

Qualora vinificati o invecchiati in recipienti di legno, i vini, sia bianchi che rossi, possono presentare il caratteristico sentore di legno.

Art. 19.

La menzione «Trentino» superiore vendemmia tardiva è riservata ai vini ottenuti dalle uve delle varietà di vite: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Müller Thurgau, Sauvignon, Traminer aromatico, Nosiola, Manzoni bianco, da sole o congiuntamente, o Moscato rosa sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite.

La menzione «vendemmia tardiva» con la specificazione facoltativa di uno dei vitigni sopra elencati, è riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere nella misura massima del 15% eventuali altre varietà di vite a frutto bianco raccomandate o autorizzate per la provincia di Trento.

Ferme restando le rese ad ettaro previste nell'art. l6 della presente regolamentazione del «Trentino» superiore, le uve destinate all'ottenimento dei vini «Trentino» superiore vendemmia tardiva non possono superare la resa di 50 ettolitri di vino ad ettaro e devono assicurare un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro.

I vini «Trentino» superiore vendemmia tardiva all'atto della immissione al consumo devono presentare le seguenti caratteristiche:

colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso, oppure rosso granato, talvolta con riflessi, per il Moscato rosa (o delle rose);

odore: delicato, caratteristico, talora speziato;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol svolti;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 23,0 g/l.

Per i vini del presente articolo non è ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati.

I vini Trentino superiore vendemmia tardiva devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento di 12 mesi, decorrente dal 1° novembre dell'anno di raccolta.

Art. 20.

Al «Trentino» superiore è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

L'utilizzo di indicazioni geografiche o toponomastiche è consentito limitatamente ai nomi delle sottozone riconosciute dal disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» e compatibilmente con quanto previsto dalla specifica regolamentazione delle singole sottozone.

È consentita l'indicazione del termine «vigna» accompagnato dal relativo toponimo, purché il prodotto così designato provenga esclusivamente dalla superficie vitata corrispondente ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Al vino «Trentino» superiore è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 21.

I vini «Trentino» superiore devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, di forma tradizionale, di capacità non superiore a litri 5.

I vini Moscato giallo e Moscato rosa, anche della tipologia «vendemmia tardiva», possono essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla «Bocksbeutel».

La chiusura deve essere costituita dal tappo a raso bocca in sughero.

Art. 22.

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte all'albo dei vigneti della «Trentino» superiore è consentita la scelta vendemmiale e l'eventuale successiva scelta di cantina a favore delle denominazioni di origine controllate o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute per la provincia di Trento, ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Ai fini della utilizzazione della «Trentino» superiore le partite di vino devono essere sottoposte, nella fase immediatamente precedente all'imbottigliamento, ad una analisi chimico-fisica ed organolettica secondo le norme vigenti.

ALLEGATO 1

Sottozona «Sorni»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione della sottozona «Sorni», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente allegato; per quanto in esso non espressamente previsto si applicano le norme di cui al titolo I.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione della sottozona «Sorni» è riservata ai vini derivati dalle uve dei vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso raccomandati e autorizzati per la provincia autonoma di Trento e previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di produzione di cui al presente disciplinare:

bianco:

per i vini ottenuti dai vitigni Nosiola, Müller Thurgau, Silvaner verde, Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o congiuntamente;

rosso:

per i vini ottenuti dai vitigni Teroldego, Schiava (Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa) e Lagrein, da soli o congiuntamente.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trentino» della sottozona «Sorni» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte dei comuni di Lavis (di cui la frazione Sorni), Giovo e San Michele all'Adige, siti in provincia di Trento.

Tale zona è cosi delimitata: partendo a nord dall'incrocio del confine comunale Lavis S. Michele con la ferrovia del Brennero (quota 205), il limite prosegue verso sud, fino al km 391 della strada statale n. 12. Di qui, seguendo il fondale del torrente Tratta, risale verso est fino all'incrocio di questo con la strada provinciale del vino. Poi, seguendo la strada comunale per il Maso Spon, raggiunge in località «Ciaresara», il sentiero che collega i Masi «Tratta», «Clinga» e «Furli» (sul lato est) fino al raccordo con la provinciale della Val di Cembra che percorre fino al km 1,100. Di qui prosegue in discesa, lungo il confine comunale fino al torrente Avisio, per seguire lo stesso verso nord-est fino alla quota di 275 da dove sale verso nord-ovest fino alla provinciale della Val di Cembra e precisamente al km 3,500. Dal km 3,500 la linea di delimitazione, segue la strada provinciale della Val di Cembra fino all'abitato di Mosana, indi in rettilineo, sale alla quota 561 alla «Croce» deviando verso nord-est lungo la strada comunale, passa per i masi Roncador, Serci e Fontanelle, indi seguendo il margine della foresta dei pini raggiunge, al «Cross Ross», la mulattiera della «Vie Rosse» che segue verso nord toccando le quote 644, 694, 704, 688 e 619 e quindi fino al confine comunale tra Giovo e S. Michele, che, scendendo verso la valle, segue fino al «Maso Centofinestre».

Da tale punto la linea di delimitazione prosegue deviando verso sud sempre lungo il confine di comune fino alla Valletta e da quota 400, raggiunge, a valle, verso ovest la quota 255, presso il «Centro del Legno», indi deviando verso nord e poi verso ovest, raggiunge la vecchia sede della nazionale del Brennero (ora strada provinciale) che percorre verso sud fino al confine comunale di Lavis, fino a raggiungere quota 205, punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve inoltre assicurare i titoli alcolometrici volumici minimi naturali appresso indicati:

	Produzione max uva per ettaro (tonn.)	Titolo alcolom. volum. minimo naturale (% vol)	Produzione max vino per ettaro (hl)
	—	—	—
«Trentino» Sorni bianco	14	10,5	98
«Trentino» Sorni rosso	14	10,5	98

Su detti limiti di resa in uva del vigneto è ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione della sottozona «Sorni», all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Sorni» bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: gradevole, delicato;

sapore: fresco, armonico, talvolta morbido;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

«Sorni» rosso:

colore: rosso rubino;

odore: etereo, delicato;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

Art. 6.

Nell'etichettatura dei vini di cui al presente allegato, l'indicazione del nome della sottozona «Sorni», seguita dall'indicazione della tipologia bianco o rosso, può essere sostituita, rispettivamente, dalle diciture «Bianco dei Sorni» e «Rosso dei Sorni».

ALLEGATO 2

Sottozona «Isera» o «d'Isera»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo «superiore» e con la specificazione della sottozona «Isera» o «d'Isera», è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente allegato; per quanto in esso non espressamente previsto si applicano le norme di cui al titolo II.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo «superiore» e con la specificazione della sottozona «Isera» o «d'Isera», è riservata al vino ottenuto dall'uva Marzemino gentile prodotta in vigneti ubicati nella zona delimitata nel successivo art. 3.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, uve a bacca nera, di varietà di vite raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Trento, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo «superiore» e con la specificazione aggiuntiva della sottozona «Isera» o «d'Isera» devono essere prodotte nella zona di produzione così delimitata:

partendo dal ponte sul fiume Adige, nel comune di Villa Lagarina, la delimitazione segue verso sud la riva orografica destra del fiume Adige fino ad incrociare, in prossimità dell'abitato di Ravazzone, il ponte della strada statale n. 240 di Loppio e di Val di Ledro, indi prosegue lungo la riva destra del fiume Adige che lascia, dopo breve tratto, per percorre la strada interpoderale che sbocca sull'anzi detta statale 240, a quota 191, nell'abitato di Ravazzone.

Da questo punto il confine segue la strada statale n. 240 in direzione dell'abitato di Mori fino alla frazione di Molina, da dove la delimitazione piega verso nord e segue il limitare del bosco alle pendici del Monte Albano e del Monte Camanghen passando per le quote 364, 291, 283, 365 e 380 e, includendo le località Foianeghe, Pradaglia, Brom, Maso del Gnac, raggiunge la sommità del sovrastante terrazzamento naturale che segue, degradando, fino all'inizio dell'abitato di Reviano, da dove il confine percorre la strada interpoderale dei Piazi in direzione dell'abitato di Marano, comprende le località Piazi, San Rocco e Corè, aggira a monte l'abitato di Brancolino passando per quota 191 e da questo punto, in linea retta, raggiunge la strada comunale che segue fino all'abitato di Nogaredo.

Dall'abitato di Nogaredo la delimitazione segue la strada comunale che, passando per le quote 217, 198 e 177, si innesta alla strada provinciale n. 90, continua per questa fino all'incrocio a quota 179, da dove gira a destra lungo la strada comunale che conduce al ponte sul fiume Adige in cui la delimitazione è iniziata.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le sue specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e i reimplanti è previsto un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve inoltre assicurare il titolo alcolometrico volumico minimo naturale appresso indicato:

	Produzione max uva per ettaro (tonn.)	Titolo alcolom. volum. minimo naturale (% vol)	Produzione max vino per ettaro (hl)
«Trentino» Marzemino superiore d'Isera	9	11,5	63

Su detto limite di resa in uva del vigneto è ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo «superiore» e con la specificazione della sottozona «Isera» o «d'Isera» devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Trento.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo «superiore» e con la specificazione della sottozona «Isera» o «d'Isera», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico;

sapore: secco, pieno e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.

Art. 7.

Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo «superiore» e con la specificazione della sottozona «Isera» o «d'Isera» è ammessa la menzione «vigna», purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

ALLEGATO 3

Sottozona «Ziresi» o «dei Ziresi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo «superiore» e con la specificazione della sottozona «Ziresi» o «dei Ziresi», è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente allegato; per quanto in esso non espressamente previsto si applicano le norme di cui al titolo II.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo «superiore» e con la specificazione della sottozona «Ziresi» o «dei Ziresi» è riservata al vino ottenuto dall'uva Marzemino gentile prodotta in vigneti ubicati nella zona delimitata nel successivo art. 3.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, uve a bacca nera, di varietà di vite raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Trento, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo «superiore» e con l'indicazione aggiuntiva della sottozona «Ziresi» o «dei Ziresi» devono essere prodotte esclusivamente nella zona così delimitata:

partendo dal km 359 della strada statale n. 12 dell'Abetone e del Brennero presso l'abitato di Volano, la delimitazione segue la strada statale fino a incrociare, poco prima del km 360, la strada che sale alla località S. Antonio; seguita questa per breve tratto, in prossimità della quota 177.1, la delimitazione segue il margine del bosco in direzione est fino a quota 175.8 e da questa in linea retta raggiunge quota 177.9, escludendo però la superficie (circa 2 ettari) interessata a bonifica con terreno di riporto. Da quota 177.9 il confine prosegue lungo la strada interpoderale verso la località Fornaci a quota 179.7 e da questa fino all'incrocio con la strada statale n. 12 che percorre a ritroso in direzione di Volano per circa 250 metri, finché incontra sulla destra il fossato che segue fino ad incontrare la strada interpoderale, in prossimità della quota 174.6.

Da tale punto la delimitazione prosegue lungo detta strada interpoderale in direzione dell'abitato di Volano toccando le quote 177.0, 176.5, 176.3, 176.1 e in prossimità della quota 177.8 raggiunge il km 359 della strada statale n. 12 da dove la delimitazione è iniziata.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le sue specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e i reimpianti è previsto un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve inoltre assicurare il titolo alcolometrico volumico minimo naturale appresso indicato:

	Produzione max uva per ettaro (tonn.)	Titolo alcolom. volum. minimo naturale (% vol)	Produzione max vino per ettaro (hl)
«Trentino» Marzemino superiore dei Ziresi	9	11,5	63

Su detto limite di resa in uva del vigneto è ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo «superiore» e con la specificazione della sottozona «Ziresi» o «dei Ziresi» devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Trento.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo «superiore» e con la specificazione della sottozona «Ziresi» o «dei Ziresi», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico;

sapore: secco, pieno e gradevole;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.

Art. 7.

Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo «superiore» e con la specificazione della sottozona «Ziresi» o «dei Ziresi» è ammessa la menzione «vigna», purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

02A08143

REGIONE PUGLIA

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà del sig. Mele Antonio

La giunta della regione Puglia con atto n. 671 del 28 maggio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà del sig. Mele Antonio, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.S. n. 818 del 13 maggio 1998.

02A08711

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà del sig. Monteleone Castrense

La giunta della regione Puglia con atto n. 670 del 28 maggio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà del sig. Monteleone Castrense, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.S. n. 117 del 26 giugno 2000.

02A08712

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Protopapa Ippazio e Sportelli Grazia.

La giunta della regione Puglia con atto n. 669 del 28 maggio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Protopapa Ippazio e Sportelli Grazia, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera del commissario *ad acta* n. 3 del 19 febbraio 1997.

02A08713

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Guido Fabio e Guido Sabina.

La giunta della regione Puglia con atto n. 673 del 28 maggio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Guido Fabio e Guido Sabina, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.S. n. 361 del 19 febbraio 1988.

02A08724

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Congedo Mario e Bruno Anna Maria.

La giunta della regione Puglia con atto n. 677 del 28 maggio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Congedo Mario e Bruno Anna Maria, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.C. n. 79 del 5 luglio 1999.

02A08728

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

Decadimento dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è decaduta dalla concessione del marchio stesso ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio	Ragione sociale	Sede
118/AP	Camerinesi Emidio	Ascoli Piceno

Marchio	Ragione sociale	Sede
20/AP	Penta S.r.l.	S. Benedetto del Tronto

02A08729

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651154/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035